# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

**COPIA**

**Deliberazione n. 49**
**del 24-10-2018**

# Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ESAME DELLE OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004.**

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro mese di ottobre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare sita nell'edificio comunale di Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| COGNOME E NOME | PRES./ASS. | | COGNOME E NOME | PRES./ASS. |
|---|---|---|---|---|
| Cappelletto Alberto | P | | De Giusti Mariacristina | P |
| Cancian Martina | P | | Crosato Eva | P |
| Piaia Fiore | P | | Golfetto Gianluigi | P |
| Mion Marco | P | | Catto Andrea | P |
| Zangrando Giulia | A | | Pillon Valentina | P |
| Moretto Luca Giancarlo | P | | Zerbato Luca | P |
| Sartorato Marta | P | | Lisetto Rino | P |
| Favaro Pino | P | | Fuga Martina | P |
| Pasqualato Giacomo | P | | | |

(**P**)resenti n. 16 - (**A**)ssenti n. 1

Assiste all'Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

- De Giusti Mariacristina
- Crosato Eva
- Catto Andrea

invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**OGGETTO : ESAME DELLE OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione del Dott. Saccon nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di San Biagio di Callalta è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato in Conferenza di Servizi il 31/03/2016, ai sensi dell'art. 15 – comma 6 della Legge Regionale n. 11/2004, ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del 18/04/2016;
- il Primo Piano degli Interventi è stata approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/11/2016, ed è in vigore dal 16 dicembre 2016;

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- nel Documento degli Obiettivi illustrato nella seduta di Consiglio Comunale del 28/04/2016, sono stati tracciati i temi progettuali e gli obiettivi di trasformazione del territorio relativi anche al Secondo Piano degli Interventi, in coerenza con il P.A.T.;
- in data 26/01/2017, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. n. 11/2004, si è tenuto l'incontro pubblico di concertazione aperto a tutta la cittadinanza, ai professionisti ed a tutti i soggetti interessati, al fine di illustrare i contenuti e le modalità di redazione della Seconda Variante al Piano degli Interventi;
- si è dato così avvio al procedimento di concertazione e partecipazione dello strumento urbanistico in formazione, di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

**VISTA E RICHIAMATA** la Deliberazione n. 3 del 28/02/2018 con la quale il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 11/2004, ha adottato il Secondo Piano degli Interventi costituito dai seguenti elaborati:

**Prot. n. 4136 del 23/02/2018:**

**RELAZIONI**:

- R.02 – Norme Tecniche Operative (adeguate alla prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave e del Genio Civile di Treviso)

**Prot. n. 25388 del 21/12/2017:**

**RELAZIONI**:

- R.01 – Relazione Programmatica
- R.03 – Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale
- R.06 – Verifica del dimensionamento
- Regolamento Urbanistico
- All. A1 – Edifici di interesse storico-testimoniale (schede 001 – 198)
- All. A2 – Edifici di interesse storico-testimoniale (schede 200 – 397)
- All. B – Manufatti minori di interesse storico-testimoniale
- All. C – Nuclei di Edificazione Diffusa
- All. 2 – Ricognizione delle aree e delle strutture dismesse e degradate e localizzazione del parco commerciale esistente
- All. 3 – Schedatura delle aree dismesse e degradate

**ELABORATI DI PROGETTO – 1:5.000:**

- TAV. 1.1.A – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. 1.1.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. 1.1.C – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. 1.2.A – Carta della Zonizzazione

- TAV. 1.2.B – Carta della Zonizzazione
- TAV. 1.2.C – Carta della Zonizzazione

**ELABORATI DI PROGETTO – 1:2.000:**

- TAV. 2.A – Zone significative: Olmi e San Floriano
- TAV. 2.B – Zone significative: S. Martino
- TAV. 2.C – Zone significative: Nerbon
- TAV. 2.D – Zone significative: Spercenigo
- TAV. 2.E – Zone significative: Cavriè
- TAV. 2.F – Zone significative: San Biagio di Callalta
- TAV. 2.G – Zone significative: Rovarè
- TAV. 2.H – Zone significative: Fagarè – Bocca Callalta
- TAV. 2.I – Zone significative: Sant'Andrea di Barbarana
- TAV. 2.L – Zone significative: Zto D

**STUDI SPECIALISTICI:**

- Relazione di Compatibilità idraulica e relativi allegati
- Relazione Agronomica
- Dichiarazione di non Necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale

oltre ai seguenti elaborati non modificati rispetto alla precedente Variante, in atti al n. 14436 del 21/07/2016;

- R.04 – Registro dei Crediti Edilizi
- R.05 – Schedatura degli Accordi art. 6 L.R. 11/2004
- ALL.1 – Relazione Tecnico Illustrativa "individuazione del centro urbano"
- Planimetria con Individuazione del Centro Urbano – scala 1:10.000
- Relazione Geologica

**VISTA** la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 09/12/2014 prodotta dal tecnico incaricato dello studio agronomica, dott. Agr. Maurizio Leoni, in atti al n. 25388 del 21/12/2017;

**ACQUISITI** i seguenti pareri propedeutici all'adozione:

- parere favorevole dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, prot. 15016 del 25/01/2018, in atti al n. 1699 del 25/01/2018;
- parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave, prot. 1985/2018 del 05/02/2018, in atti al n. 2562 del 05/02/2018;
- parere favorevole con prescrizioni del Genio Civile di Treviso, prot. n. 66012 del 20/02/2018, in atti al n. 3814 del 20/02/2018;

**DATO ATTO CHE** il Secondo Piano degli Interventi adottato è stato depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede municipale, precisamente dal 06/03/2018 al 05/04/2018, e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio Comunale, con specifica "News" sul sito web istituzionale, mediante affissione di manifesti e con pubblicazione di apposito avviso su due quotidiani a diffusione locale;

**ACCERTATO** che la procedura di deposito e di pubblicazione è stata rispettata nei termini previsti all'art. 18 della L.R. n. 11/2004, come risulta dalle certificazioni in atti;

**ATTESO CHE** a seguito dell'avviso sono pervenute le seguenti n. 36 osservazioni, delle quali n. 32 entro i termini disposti dall'avviso di pubblicazione, ovvero entro il 05/05/2018, ed ulteriori n. 4 osservazioni fuori termine:

a) osservazioni entro il termine:

| N°. Prog. | Prot. | Data | Soggetto richiedente |
|---|---|---|---|
| **1** | 7785 | 16/04/2018 | Giaveri Vittorino |
| **2** | 7998 | 19/04/2018 | Romano Fabio |
| **3** | 8356 | 23/04/2018 | Marinello Carlo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | 8431 | 24/04/2018 | Smolinska Teresa |
| **5** | 8700 | 30/04/2018 | Lucchetta Afra Rita |
| **6** | 8752 | 30/04/2018 | Lucchetta Afra Mauro |
| **7** | 8913 | 03/05/2018 | Mattiello Antonio |
| **8** | 8914 | 03/05/2018 | Babolin pierina |
| **9** | 8958 | 03/05/2018 | Cadamuro Graziano |
| **10** | 9045 | 04/05/2018 | F.M.R. S.r.l. |
| **11** | 9046 | 04/05/2018 | Biscaro Daniela |
| **12** | 9047 | 04/05/2018 | Panighel Matteo |
| **13** | 9048 | 04/05/2018 | Cenedese Bruno |
| **14** | 9049 | 04/05/2018 | Cenedese Cristian |
| **15** | 9052 | 04/05/2018 | VENETA GENERAL PLASTIC |
| **16** | 9054 | 04/05/2018 | Ravaziol Monia |
| **17** | 9055 | 04/05/2018 | Rosina Diego |
| **18** | 9056 | 04/05/2018 | Risato Claudio |
| **19** | 9059<br>17814 | 04/05/2018<br>31/08/2018 | Borsoi Micaela |
| **20** | 9060 | 04/05/2018 | Favaro Fausto |
| **21** | 9065 | 04/05/2018 | Marinello Carlo |
| **22** | 9066 | 04/05/2018 | Massarin Fernando |
| **23** | 9076 | 04/05/2018 | Crosato Luca |
| **24** | 9077 | 04/05/2018 | Pasqualini Carla |
| **25** | 9083 | 04/05/2018 | TEKA S.r.l. |
| **26** | 9134 | 05/05/2018 | Martelli Lisa |
| **27** | 9142 | 05/05/2018 | IPER GARA S.r.l. |
| **28** | 9148 | 05/05/2018 | Zorzi Luciano |
| **29** | 9149 | 05/05/2018 | Zorzi Selene |
| **30** | 9150 | 05/05/2018 | Imm. FRANCESCA S.n.c. |
| **31** | 9156 | 05/05/2018 | Frassetto Egidio |
| **32** | 9158 | 05/05/2018 | Carnio Gianfranco |

b) osservazioni fuori termine:

| N°. Prog. | Prot. | Data | Soggetto richiedente |
|---|---|---|---|
| **33** | 13380 | 02/07/2018 | Az. Agricola LA GRAZIA |
| **34** | 14525 | 16/07/2018 | Minuzzo Tiziano |
| **35** | 17744 | 30/08/2018 | Bernardi Livio, Paro Franca, Bernardi Francesca |
| **36** | 20209 | 03/10/2018 | Ufficio Tecnico Comunale |

**VISTA** la nota prot. 20310 del 04/10/2018 con la quale lo Studio TEPCO S.r.l., incaricato della redazione del Piano, ha depositato la "Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni", allegata alla presente deliberazione come "Allegato A", con la quale si propone di recepire anche le proposte di modifica presentate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dettagliatamente specificate nell'"Allegato B" alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** altresì che in data 09/10/2018 la Commissione Consiliare per "l'ecologia, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lavori pubblici" ha esaminato la proposta di controdeduzioni alle osservazioni al Secondo P.I. da approvare e che sulla stessa sono stati formulati rilievi ed osservazioni così come riportati nel verbale della seduta, agli atti dell'Ufficio Urbanistica;

**PRESO INOLTRE ATTO CHE** l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: "*Gli amministratori di cui all'art. 78, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico*";

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 18, comma 7 della L.R. n. 11/2004, "*decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della Seconda Variante al P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34"* e che "*in tali ipotesi si applica l'articolo 33 della L.R. n. 11/2004 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree"*;

**DATO ATTO ALTRESI' CHE** ai sensi dell'art. 18, comma 7bis della L.R. n. 11/2004, "*per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7"*.

**RITENUTO** di procedere all'esame e alla decisione su ciascuna delle osservazioni pervenute procedendo in ordine cronologico di arrivo, facendo proprie le valutazioni così come formulate dal redattore del Piano degli Interventi e riportate specificatamente nella "Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni", allegata alla presente deliberazione come "Allegato A" con la quale si propone di recepire anche le proposte di modifica presentate dall'Ufficio Tecnico Comunale, dettagliatamente specificate nell'"Allegato B" alla presente deliberazione;

**VISTO:**

- la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- gli "Atti di Indirizzo" ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004 approvati con D.G.R. n. 3178/2004 e s.m.i.;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**SI PROCEDE** quindi con separate votazioni espresse per alzata di mano sulle singole osservazioni presentate che danno il risultato sotto riportato:

| N°. prog. | Prot. n. | Data prot. | Soggetto richiedente | Proposta di controdeduzione | Votazione | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pres | Fav. | Cont. | Ast. |
| **1** | 7785 | 16/04/2018 | Giaveri Vittorino | Accoglibile | 16 | 16 | | |
| **2** | 7998 | 19/04/2018 | Romano Fabio | Accoglibile | 16 | 16 | | |
| **3** | 8356 | 23/04/2018 | Marinello Carlo | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **4** | 8431 | 24/04/2018 | Smolinska Teresa | Accoglibile | 16 | 16 | | |
| **5** | 8700 | 30/04/2018 | Lucchetta Afra Rita | Non accoglibile | 15* | 15 | | |
| **6** | 8752 | 30/04/2018 | Lucchetta Afra Mauro | Non accoglibile | 15* | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **7** | 8913 | 03/05/2018 | Mattiello Antonio | Non accoglibile in quanto non pertinente | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **8** | 8914 | 03/05/2018 | Babolin Pierina | Non accoglibile in quanto non pertinente | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **9** | 8958 | 03/05/2018 | Cadamuro Graziano | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **10** | 9045 | 04/05/2018 | F.M.R. S.r.l. | Non accoglibile | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **11** | 9046 | 04/05/2018 | Biscaro Daniela | Non accoglibile in quanto non pertinente | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **12** | 9047 | 04/05/2018 | Panighel Matteo | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **13** | 9048 | 04/05/2018 | Cenedese Bruno | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **14** | 9049 | 04/05/2018 | Cenedese Cristian | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **15** | 9052 | 04/05/2018 | Veneta General Plastic | Non accoglibile | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **16** | 9054 | 04/05/2018 | Ravaziol Monia | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **17** | 9055 | 04/05/2018 | Rosina Diego | Non accoglibile | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **18** | 9056 | 04/05/2018 | Risato Claudio | Non accoglibile | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **19** | 9059<br>17814 | 04/05/2018<br>31/08/2018 | Borsoi Micaela | Parzialmente accoglibile | 16 | 16 | | |
| **20** | 9060 | 04/05/2018 | Favaro Fausto | Non accoglibile in quanto non pertinente | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **21** | 9065 | 04/05/2018 | Marinello Carlo | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **22** | 9066 | 04/05/2018 | Massarin Fernando | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **23** | 9076 | 04/05/2018 | Crosato Luca | Non accoglibile | 15** | 10 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | 9077 | 04/05/2018 | Pasqualini Carla | Non accoglibile | 16 | 16 | | |
| **25** | 9083 | 04/05/2018 | TEKA S.r.l. | Parzialmente accoglibile | 16 | 16 | | |
| **26** | 9134 | 05/05/2018 | Martelli Lisa | Parzialmente accoglibile | 16 | 16 | | |
| **27** | 9142 | 05/05/2018 | IPER GARA S.r.l. | Non accoglibile | 16 | 11 | | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga |
| **28** | 9148 | 05/05/2018 | Zorzi Luciano | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **29** | 9149 | 05/05/2018 | Zorzi Selene | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **30** | 9150 | 05/05/2018 | Imm. FRANCESCA S.n.c. | Parzialmente accoglibile | 16 | 16 | | |
| **31** | 9156 | 05/05/2018 | Frassetto Egidio | Non accoglibile | 16 | 11 | Catto, Pillon, Zerbato, Lisetto, Fuga | |
| **32** | 9158 | 05/05/2018 | Carnio Gianfranco | Accoglibile | 16 | 16 | | |
| **33** | 13380 | 02/07/2018 | Az. Agricola LA GRAZIA | Accoglibile | 16 | 16 | | |
| **34** | 14525 | 16/07/2018 | Minuzzo Tiziano | Non accoglibile | 16 | 16 | | |
| **35** | 17744 | 30/08/2018 | Bernardi Livio, Paro Franca, Bernardi Francesca | Non accoglibile | 16 | 13 | | Catto, Pillon, Zerbato, |
| **36** | 20209 | 03/10/2018 | Ufficio Tecnico Comunale | Accoglibile | 16 | 16 | | |

** Si allontana il consigliere Golfetto che non partecipa alla votazione delle osservazioni n. 5 e 6 e rientra in aula a partire dalla votazione dell'osservazione n. 7*
*** Si allontana il consigliere Crosato che non partecipa alla votazione dell'osservazione n. 23 e rientra in aula a partire dalla votazione dell'osservazione n. 24*

**SUCCESSIVAMENTE** alle sopra riportate distinte votazioni relative al pronunciamento sulle osservazioni pervenute, si passa alla votazione relativamente all'approvazione del Secondo Piano degli Interventi che dà il seguente risultato:

- presenti: 14 (essendo usciti dall'aula prima di tale votazione i Consiglieri Golfetto Gianluigi e Crosato Eva)

- favorevoli: 9

- contrari: 5

- astenuti: 0

A seguito delle votazioni anzi riportate,

**D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** la "Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni", predisposta dalla Studio TEPCO S.r.l. ed acquisita al prot. n. 20310 del 04/10/2018, allegata alla presente deliberazione come "Allegato A", dando atto che le osservazioni accolte formulate dall'Ufficio Tecnico Comunale sono riportate integralmente nell'"Allegato B" ;

2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. n. 11/2004, il Secondo Piano degli Interventi del Comune di San Biagio di Callalta, costituito dai seguenti elaborati:

**Prot. n. 4136 del 23/02/2018:**

**RELAZIONI**:

- R.02 – Norme Tecniche Operative (adeguate alla prescrizioni del Consorzio di Bonifica Piave e del Genio Civile di Treviso)

**Prot. n. 25388 del 21/12/2017:**

**RELAZIONI**:

- R.01 – Relazione Programmatica
- R.03 – Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale
- R.06 – Verifica del dimensionamento
- Regolamento Urbanistico
- All. A1 – Edifici di interesse storico-testimoniale (schede 001 – 198)
- All. A2 – Edifici di interesse storico-testimoniale (schede 200 – 397)
- All. B – Manufatti minori di interesse storico-testimoniale
- All. C – Nuclei di Edificazione Diffusa
- All. 2 – Ricognizione delle aree e delle strutture dismesse e degradate e localizzazione del parco commerciale esistente
- All. 3 – Schedatura delle aree dismesse e degradate

**ELABORATI DI PROGETTO – 1:5.000:**

- TAV. 1.1.A – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. 1.1.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. 1.1.C – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- TAV. 1.2.A – Carta della Zonizzazione
- TAV. 1.2.B – Carta della Zonizzazione
- TAV. 1.2.C – Carta della Zonizzazione

**ELABORATI DI PROGETTO – 1:2.000:**

- TAV. 2.A – Zone significative: Olmi e San Floriano
- TAV. 2.B – Zone significative: S. Martino
- TAV. 2.C – Zone significative: Nerbon
- TAV. 2.D – Zone significative: Spercenigo
- TAV. 2.E – Zone significative: Cavriè
- TAV. 2.F – Zone significative: San Biagio di Callalta
- TAV. 2.G – Zone significative: Rovarè
- TAV. 2.H – Zone significative: Fagarè – Bocca Callalta
- TAV. 2.I – Zone significative: Sant'Andrea di Barbarana
- TAV. 2.L – Zone significative: Zto D

**STUDI SPECIALISTICI:**

- Relazione di Compatibilità idraulica e relativi allegati
- Relazione Agronomica
- Dichiarazione di non Necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale

oltre ai seguenti elaborati non modificati rispetto alla precedente Variante, in atti al n. 14436 del 21/07/2016;

- R.04 – Registro dei Crediti Edilizi
- R.05 – Schedatura degli Accordi art. 6 L.R. 11/2004
- ALL.1 – Relazione Tecnico Illustrativa "individuazione del centro urbano"
- Planimetria con Individuazione del Centro Urbano – scala 1:10.000
- Relazione Geologica

3. **DI DISPORRE** che gli elaborati di Piano adottati siano aggiornati per effetto delle osservazioni accolte e nonché delle prescrizioni contenute nei citati pareri dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, del Consorzio di Bonifica Piave e del Genio Civile, autorizzando il redattore del Secondo Piano degli Interventi, congiuntamente al Responsabile della 4A Area, alla modifica ed all'adeguamento cartografico degli elaborati stessi;

4. **DI TRASMETTERE**, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, copia integrale degli elaborati di Piano adeguati alla Provincia di Treviso e di disporre il deposito del primo Secondo degli Interventi presso la sede del comune per la libera consultazione;
5. **DI TRASMETTERE**, ai sensi del comma 5bis dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, alla Giunta Regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano;
6. **DI DARE ATTO** che il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web del Comune di San Biagio di Callalta ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. N. 33/2013;
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b), del D.Lgs. N. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali".

**TRASCRIZIONE INTERVENTI**

SINDACO: Nel frattempo chiedo al geometra, nostro responsabile dell'Ufficio urbanistica di accomodarsi, geometra Florio, l'architetto Mattarollo e, per l'Urbanistica, l'ingegner Saccon Michele, sì lasciamo uno spazio lì.
Attendiamo cinque minuti, che predispongano gli strumenti per poter...
Allora, lascerei la parola immediatamente a Saccon... all'ingegner Saccon per quanto riguarda l'illustrazione, dopo, eventualmente, passeremo alla trattazione, ecco. Quindi direi di poter adottare questo tipo di percorso, eventualmente mi fate sapere se ci sono delle esigenze diverse. Prego, dottor Saccon.

DOTT. SACCON: Buonasera a tutti. Con questa seduta del Consiglio Comunale viene portata in approvazione la seconda variante del Piano degli Interventi.
Prima di arrivare a questa fase, tuttavia, è necessario sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale quelle che sono le osservazioni sulle quali il Consiglio Comunale, per l'appunto, si deve esprimere nell'atto dell'accoglibilità o non accoglibilità delle stesse.
Prima di iniziare l'esame delle osservazioni medesime vorrei porre alla vostra attenzione un piccolo riepilogo di quali sono state le fasi e i contenuti attraverso i quali siamo arrivati a questa fase.
Dicevo, questa sera viene approvata la seconda variante al Piano degli Interventi, dal 2004 va in pensione il vecchio Piano Regolatore Comunale, secondo la legge, viene introdotta, infatti, la legge urbanistica regionale, che divide il Piano Regolatore in due strumenti: il Piano di Assetto del Territorio, che nel caso del Comune di San Biagio di Callalta è stato approvato in Conferenza dei Servizi con la Provincia nel 2016, e il Piano degli Interventi, che invece è un Piano di competenza esclusivamente, diciamo, comunale, nel senso che viene adottato e approvato direttamente dal Consiglio Comunale all'interno di quelle che sono le linee guida, i paletti che sono stati fissati con il Piano di Assetto del Territorio.
Il Comune di San Biagio di Callalta è dotato, per l'appunto, di un Piano di Assetto del Territorio, il quale è costituito da un insieme di svariati elaborati, i quattro principali sono: la tavola dei vincoli, la carta delle invarianti, la carta delle fragilità e la carta della trasformabilità. Soprattutto è importante tenerli ben presenti, perché il Piano degli Interventi, e le varianti al Piano degli Interventi, possono operare all'interno di quelle che sono le linee guida che sono definite, appunto, dal Piano di Assetto del Territorio. Il Piano di Assetto del Territorio, quindi, definisce i grandi obiettivi strategici.
Dicevo, questa è la seconda variante al Piano degli Interventi, infatti il Comune di San Biagio si è già dotato di una prima variante al Piano degli Interventi, già approvata, e quindi è il Piano degli Interventi vigente.
Gli obiettivi che erano stati introdotti con la prima variante al Piano degli Interventi riguardavano quelle azioni imminenti necessarie per mettere lo strumento subito in azione, quindi il recepimento degli accordi pubblico-privati che erano stati sottoscritti in sede di Piano di Assetto del Territorio, l'acquisizione e l'informatizzazione del Piano Regolatore e l'aggiornamento del quadro conoscitivo, l'allineamento delle norme del Piano Regolatore Generale, il P.R.G., di cui era dotato il Comune di San Biagio, rispetto a quelle che sono le norme definite dal Piano di Assetto del Territorio, e l'individuazione del centro urbano.
Questa seconda variante, invece, vedete qui riportato in questa diapositiva l'iter che ci porta alla fase attuale. Quindi, il Piano ha preso avvio con un avviso pubblico nel dicembre del 2016, c'è stata una fase di concertazione, con la possibilità di presentare delle istanze da parte dei cittadini nel periodo di gennaio-febbraio 2017, a seguito della redazione del Piano lo stesso è stato adottato il 28 febbraio 2018 dal Consiglio Comunale.
È importante sottolineare che, come tutte le varianti al Piano degli Interventi, che prende avvio con la redazione del cosiddetto Documento del Sindaco, dicevo, il Piano degli Interventi tratta determinati argomenti. Quindi, con il Documento del Sindaco vengono dichiarati in Consiglio Comunale quelli che sono gli obiettivi che si intende perseguire con la

variante al Piano degli Interventi, quindi è chiaro che poi lo strumento deve stare all'interno di quelli che sono gli argomenti trattati dalla variante medesima.
Nel periodo tra aprile e maggio 2018 il Piano è stato pubblicato e sono giunte complessivamente 36 osservazioni, 32 nei termini e 4 fuori termine. Nel mese di ottobre, settembre-ottobre, è stata presentata una proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni, e qui è importante sottolineare che il report relativo alle controdeduzioni si tratta di una proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni pervenute. È il Consiglio Comunale che è sovrano nel potersi esprimere sull'accoglimento o meno dell'osservazione, al di là di quello che dice la proposta di controdeduzione tecnica. La controdeduzione tecnica è un supporto tecnico che viene dato al Consiglio Comunale, ma l'autorità nel poter decidere sulle osservazioni... sulla controdeduzione alle osservazioni spetta esclusivamente al Consiglio Comunale.
Come dicevo, con la seduta odierna del Consiglio Comunale viene approvato il Piano degli Interventi, il quale, 15 giorni dopo la pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune diventa efficace a tutti gli effetti.
Ricordo, solo per inciso, che il Piano degli Interventi, a differenza del P.A.T., del Piano di Assetto del Territorio, ha una scadenza temporale di cinque anni per tutti quanti gli interventi relativi alla trasformabilità che vengono inseriti dal Piano medesimo.
Qui vedete riassunti, per grandi temi, quelli che sono gli aspetti che sono stati trattati da questa variante al Piano degli Interventi, la schedatura degli edifici di interesse storico-testimoniale, la disciplina per quanto riguarda le aree produttive e del commercio, la disciplina del territorio agricolo, delle aree strategiche che venivano individuate dal Piano di Assetto del Territorio, gli aspetti legati all'utilizzo del credito edilizio e l'individuazione delle aree di tutela, che già erano state introdotte dal Piano di Assetto del Territorio, ma per il quale veniva dato mandato al Piano degli Interventi di precisarne la conformazione e la disciplina, e poi la risoluzione di alcune situazioni puntuali legate alle istanze che, come vi dicevo, erano state presentate in sede di avviamento del P.A.T..
Qui vedete, velocemente, schematizzato, il modulo che era stato utilizzato per la presentazione delle istanze.
Per quanto riguarda la schedatura degli edifici di interesse storico-testimoniale, gli stessi derivano da un'individuazione che era stata fatta già in sede di Piano di Assetto del Territorio, che poi è stata ulteriormente approfondita e precisata dal Piano degli Interventi, il quale assegna, per ciascuno di questi fabbricati, una schedatura, un grado di protezione, che ne consente poi il tipo di intervento, che vanno dal restauro al risanamento conservativo, ristrutturazione parziale o totale, o alla demolizione senza ricostruzione.
Questo è un esempio dei contenuti che sono contenuti, appunto, all'interno della scheda medesima.
Il Piano, inoltre, ha censito tutti gli elementi meritevoli di pregio di carattere minore, quali capitelli, fontane e chiuse.
Un altro aspetto che è stato trattato, e questo è molto importante, da questa variante al Piano degli Interventi riguarda le aree produttive, le quali in attuazione alle disposizioni del Piano provinciale individua, distingue tra le zone produttive ampliabili e non ampliabili; inoltre sono state individuate quelle aree produttive che necessitano maggiormente di una riconversione, anche questa è un'indicazione che non si è inventato il Comune di San Biagio, ma è una direttiva che viene data dalla Provincia. La Provincia di Treviso, infatti, ha individuato, attraverso il proprio Piano, per tutti... ha riscontrato che all'interno dei Comuni della Provincia vi erano una serie numerosa di aree produttive, molte aree produttive anche per ogni singolo Comune, pertanto ha individuato, per ciascun Comune, quali erano le aree produttive ampliabili, cosiddette ampliabili, o comunque che vengono confermate e riconosciute, di solito un'area produttiva per Comune, e quelle, invece, che sono le aree produttive non ampliabili.
Scusate se mi soffermo un attimo su questo argomento, ma lo ritengo importante, perché poi evitiamo di spiegarlo quando parliamo delle osservazioni relativamente alle aree produttive. Quindi c'è questa distinzione che è molto importante.

Cosa dice la Provincia? Nel breve, medio e lungo periodo l'area produttiva ampliabile dovrà diventare l'unica area produttiva, per il Comune, che verrà consolidata nel tempo.
Cosa succede a tutte le altre aree produttive presenti sul territorio comunale? Possono continuare ad esistere, le attività insediate possono continuare ad operare, però il Comune... i Comuni devono inventarsi un meccanismo, devono studiare con il Piano di Assetto del Territorio prima, e degli Interventi poi, qual è il processo di riconversione di queste aree a destinazioni altre rispetto a quelle che sono le aree produttive... rispetto a quella che è la destinazione produttiva.
Il Comune di San Biagio ha individuato una serie di aree che maggiormente, per la preponderanza degli insediamenti che sono presenti in esse, necessitano di una riconversione che può avvenire prima rispetto alle altre aree produttive, il che vuol dire che non è che da domani le attività produttive insediate in queste aree devono chiudere e non possono più continuare ad operare, però si mira ad una riconversione graduale delle stesse, all'interno di queste aree vi sono delle attività che ancora operano, operano bene, e nessuno ha intenzione, con il Piano, ovviamente, di fermare questo tipo di attività.
Per quanto riguarda le attività produttive in zona impropria, vale a dire tutte quelle attività produttive in zona agricola, che non hanno una propria zona, il Piano degli Interventi stralcia la vecchia indicazione, che era propria del Piano Regolatore, che individuava, schedava ciascuna di queste attività, e le gestisce attraverso un'unica norma, rimane, invece, l'individuazione di quelle che sono le attività produttive da bloccare o da trasferire.
Appunto, come vi dicevo, per quanto riguarda le aree produttive di riconversione, le stesse sono state schedate, censite e schedate dal Piano, all'interno del quale vengono individuate quelle che sono le caratteristiche dell'area medesima, e quelle che sono le destinazioni, che saranno consentite in una visione successiva, futura, di riconversione.
Il Piano individua anche quelli che sono gli ambiti strategici, tra i quali la localizzazione del parco commerciale esistente di Olmi, e la disciplina del territorio agricolo, vanno in pensione la vecchia suddivisione del Piano Regolatore nelle zone 1, 2, 3, 4 e via dicendo, e il territorio agricolo viene diviso in aree agricole integre e non integre. È una suddivisione che deriva da un'analisi agronomica, allegata al Piano di Assetto del Territorio, prima, e approfondita poi con il Piano degli Interventi, attraverso la quale per gli interventi all'interno delle aree agricole integre, ovviamente, gli interventi edilizi dovranno avere una maggiore attenzione, una verifica di sostenibilità dell'intervento attraverso una relazione asseverata.
Vengono individuati, o meglio, vengono schedati i nuclei di edificazione diffusa, già il Piano di Assetto del Territorio individuava quei nuclei insediativi all'interno della zona agricola, e il Piano degli Interventi, data la scala di maggior dettaglio, ne precisa il perimetro e quelli che sono gli interventi e le regole attraverso cui operare all'interno di queste aree.
Questo è un esempio di una scheda, appunto, relativa ai nuclei di edificazione diffusa.
Il Piano disciplina tutti gli edifici non funzionali... non più funzionali al fondo, per i quali deve essere presentata una relazione agronomica aggiornata per tutti gli edifici che richiedono il cambio di destinazione d'uso. Anche su questo tema sono giunte una serie di osservazioni, che poi vedremo.
Infine, il Piano, sempre relativamente alle zone agricole, considera tutta la disciplina relativa agli allevamenti zootecnici, si tratta di un recepimento della normativa vigente in materia.
Vengono disciplinate, come vi dicevo, le aree strategiche, che già erano state individuate dal Piano di Assetto del Territorio, e viene normato quello che è il processo del credito edilizio, vale a dire la possibilità del trasferimento di una volumetria, attraverso... l'esempio tipico è la demolizione di un'opera incongrua, la quale genera un credito edilizio, una volumetria che può atterrare all'interno delle zone C1 e C2, o all'interno dei nuclei di edificazione diffusa, che abbiamo visto in precedenza.
Infine, il Piano individua le nuove aree tutelate, legate ai parchi rurali e di interesse comunale, in modo particolare il Parco del Nerbon e quello del Piave, e viene fatto un approfondimento relativamente alla rete ecologica e un recepimento di quelle che sono le indicazioni del Piano delle Acque vigente, che è stato recentemente adottato dal Comune.
Ecco, questa era, un attimo, una carrellata per capire quelli che erano gli argomenti legati a questa variante al Piano degli Interventi.

Attenzione, ecco, una precisazione importante, che oggi andiamo in approvazione del Piano degli Interventi, questo Piano degli Interventi è già stato adottato, pertanto il Consiglio Comunale si può esprimere esclusivamente sui contenuti delle osservazioni e, pertanto, non possono essere toccati quegli elementi che sono già stati oggetto di adozione da parte del Piano, adozione sempre da parte del Consiglio Comunale, ma possono essere solamente toccati, appunto, quegli argomenti che sono oggetto di osservazione.
Per quanto concerne le osservazioni, come vi dicevo, sono giunte complessivamente 36 osservazioni, nel periodo preposto per legge, 32 delle quali, meglio, all'interno dei termini definiti per legge, e 4 osservazioni fuori termine. Anche qui sta nelle possibilità del Consiglio Comunale la decisione di considerare solo le osservazioni che sono arrivate nei termini, o valutare anche quelle giunte fuori termine.
Per questa proposta di controdeduzione tecnica le osservazioni sono state divise in quattro categorie, al di là degli argomenti che vengono trattati dalle singole osservazioni.
Vengono considerate, dal punto di vista tecnico, accoglibili quelle osservazioni che comportano una modifica degli elaborati di Piano legate a errori cartografici, o di riferimento non corretto all'interno delle norme, recepimento di indicazioni di normative cartografiche legate allo stato di fatto, diritti acquisiti, o alla normativa sovraordinata, e apporti ritenuti migliorativi o integrativi agli aspetti trattati dal Piano adottato. Tutte quelle osservazioni che dal punto di vista tecnico toccano uno di questi aspetti vengono considerate accoglibili.
Sono osservazioni non pertinenti, e qui vi prego di fare attenzione alla differenza tra "pertinente" e "non accoglibile", le osservazioni non pertinenti sono da intendersi tutte quelle che riguardano tematiche, affrontate dalla presente variante, che non comportano una modifica degli elaborati di Piano, oppure richiedono di poter operare degli interventi già consentiti con l'attuale apparato normativo cartografico, oppure non sono pertinenti alle tematiche oggetto della presente variante al Piano degli Interventi.
Quindi vuol dire che un'osservazione, che viene ritenuta non pertinente, vuol dire che, sostanzialmente, chiede una cosa che il Piano già consente di poter fare e, pertanto, non necessita di una modifica degli elaborati, okay?; invece "non accoglibile" è un'osservazione che richiede una modifica degli elaborati, ma che viene ritenuta, appunto, non accoglibile perché non migliorativa degli aspetti trattati dal Piano, o perché affronta aspetti non di competenza del Piano degli Interventi, che risultano essere in contrasto con lo stesso.
Risultano osservazioni parzialmente accoglibili quelle al cui interno richiedono delle cose... diverse cose, alcune delle quali vengono considerate accoglibili e altre non accoglibili.
Passerei, quindi, all'esame delle osservazioni. Per ciascuna osservazione è stata predisposta una scheda tecnica, che sintetizza i contenuti della stessa, viene data una proposta di controdeduzione tecnica e un esito sintetico, quindi accoglibile, non accoglibile, parzialmente accoglibile, e via dicendo, ed eventualmente quelle che sono le modifiche che l'accoglimento dell'osservazione comporta agli elaborati di Piano.
La prima osservazione riguarda... viene richiesta... siamo nell'area di Fagarè, viene richiesta la riclassificazione dell'area di proprietà da zona FB, vale a dire servizi, a zona agricola. Qui vedete l'estratto cartografico con l'individuazione dell'area, quest'area azzurra è un'area attualmente indicata come area servizi, in realtà questo tipo di indicazione risultava già presente... questo tipo di richiesta risultava già presente nelle istanze che erano state presentate precedentemente alla redazione del Piano, e ritenuta dal punto di vista prettamente tecnico come accoglibile, poi nella fase di stesura dell'elaborato di Piano non era stata recepita questo tipo di indicazione, pertanto l'osservazione viene ritenuta accoglibile, perché già valutata in sede di pre-adozione del Piano e si tratta, pertanto, di un mero errore cartografico, e non è stata riportata all'esito dell'istanza medesima.
Chiedo come procediamo, se illustro un'osservazione e andiamo...

SINDACO: Sì, se siete d'accordo, perché dopo... trattiamo un attimino tutte le schede, voglio dire, come ritiene, e dopo, eventualmente, se potete appuntarvi, eventualmente, quali possono essere le domande, o le richieste. Può andare bene?

CONS. LISETTO: No, volevo capire: noi adesso le vediamo tutte e le votiamo complessivamente...

SINDACO: Allora, noi adesso... No, allora, noi procederemo in questo...

CONS. LISETTO: ...o una per una?

SINDACO: No, noi procederemo una per una...

CONS. LISETTO: Perfetto. Perfetto.

SINDACO: ...successivamente... quando passeremo alle votazioni le vedremo una per una, e alla fine faremo una votazione complessiva.

CONS. LISETTO: Perfetto.

SINDACO: Ecco, questo è un po'… giusto… quindi tratterei, in questo momento, un po' tutte le osservazioni, giusto per dire quali sono le osservazioni che sono pervenute e qual è l'esito che a livello tecnico hanno dato, e dopodiché apriamo, eventualmente, le domande di approfondimento, se ci sono. Prego.

CONS. LISETTO: No, ma non… allora…

SINDACO: Alla fine passiamo alle votazioni.

CONS. LISETTO: E le votiamo una per una?

SINDACO: Una per una, in prima... una per una e, al termine delle votazioni una per una, procederemo con una votazione complessiva di tutte.

CONS. LISETTO: Cioè…

SINDACO: Adesso però lui illustra.

CONS. LISETTO: No, al di là che lui illustra, benissimo, e questo mi va bene…

SINDACO: Sì...

CONS. LISETTO: …dopo le votiamo una per una…

SINDACO: E alla fine...

CONS. LISETTO: ...eh, le votiamo una per una, allora, se io sono d'accordo su una e non sono d'accordo su un'altra, alla fine, quando tu me le fai votare tutte assieme...

SINDACO: Sì...

CONS. LISETTO: …e io sono favorevole, e non sono favorevole...

SINDACO: Eh...

CONS. LISETTO: ...eh... no, tu mi obblighi a votare o sì o no su tutte, cioè perché per me…

SINDACO: Esiste anche l'astensione, Consigliere, cioè...

CONS. LISETTO: No, no…

SINDACO: …esiste anche l'astensione.

CONS. LISETTO: No, voglio chiarire questo, perché se io voto, ad esempio, su questa, che è accoglibile, io sono favorevole...

SINDACO: Bene...

CONS. LISETTO: …poi dopo può darsi che ce ne sia una che viene detto non è accoglibile, okay?, e che io la pensi in modo diverso, perché in Commissione abbiamo discusso anche un certo sistema di lavoro che può essere ripresentato, perché comunque il Consiglio Comunale è sovrano alle decisioni tecniche...

SINDACO: Sì...

CONS. LISETTO: …okay?, allora, lì voi dite "non è accoglibile", io invece ti dico "per me è accoglibile", poi dopo tu alla fine di tutto il discorso mi dici "sì" o "no", e mi dai la variante...

SINDACO: Consigliere, Lei mi ha chiesto...

CONS. LISETTO: ..."ah, ma tu ti astieni"... no...

SINDACO: Consigliere Lisetto, Lei mi ha chiesto una domanda... mi ha fatto una domanda, e io Le ho risposto come procediamo, poi la Sua affermazione che "il Consiglio Comunale è sovrano alle decisioni tecniche", noi come Amministrazione siamo sempre stati attenti a quali sono le indicazioni tecniche. Sicuramente non possiamo approvare normative, o altro, dove ci sono delle subordinate, tipo Provincia, o piuttosto di Regione. Quindi, stiamo facendo un'analisi tecnica, se vogliamo poi... prego, Segretario, per l'aspetto del perché.

SEGRETARIO GENERALE: Allora, il Consigliere Lisetto poneva lì un problema, allora, delle doppie votazioni, sostanzialmente, mi è sembrato di capire. Allora, le osservazioni sono trattate e votate una per una, perché possono esserci, come dire, valutazioni diverse in merito alle osservazioni, e quindi non è corretto votarle tutte nel complesso; la seconda votazione, che viene richiesta poi alla fine, fa riferimento... se vedete, nell'oggetto, il punto è "Esame delle osservazioni e le controdeduzioni", poi "Approvazione del secondo Piano", il Piano è costituito da tutta una serie di elaborati che devono essere comunque approvati.

CONS. LISETTO: Perfetto. Il Piano mi sta benissimo.

SEGRETARIO GENERALE: Si approva il Piano, poi, nel complesso.

CONS. LISETTO: Sono d'accordo sul Piano, ma precisiamo che le osservazioni e le controdeduzioni è un'altra cosa.

SEGRETARIO GENERALE: Sono due cose...

CONS. LISETTO: Benissimo.

SEGRETARIO GENERALE: …sono due passaggi diversi.

CONS. LISETTO: Adesso ci siamo capiti.

SEGRETARIO GENERALE: Anche perché nello schema di delibera è riportata la prima parte, dove sono riportate specificatamente tutte le osservazioni e la votazione da fare con

riferimento ad ognuna, conclusa la parte dell'esame e delle controdeduzioni relative alle osservazioni si vota il Piano, che è costituito da tutta una serie di elaborati che costituiscono il Piano nel suo insieme.

CONS. LISETTO: Certo.

SEGRETARIO GENERALE: Spero sia stato chiaro.

CONS. LISETTO: Benissimo, adesso siamo chiari.

SINDACO: Bene. Allora, procediamo. Prego, architetto.

SEGRETARIO COMUNALE: No, un'altra precisazione: è da stabilire, però, se la votazione la fate: esame, illustrazione e votazione, oppure i tecnici le illustrano tutte, e poi alla fine passiamo alla votazione. Forse è più semplice fare così, se no bisogna interrompere ogni volta... però qua è una valutazione, diciamo, procedurale, che dovreste fare voi.

CONS. LISETTO: Va beh, ci prendiamo nota... ci prendiamo nota, e poi Lei...

SINDACO: Sono...

SEGRETARIO COMUNALE: Io le riepilogo, poi, ad ognuna...

CONS. LISETTO: Lei fa il riepilogo e dico "sì", "no", "sì", "no", "sì" o "no".

SEGRETARIO COMUNALE: Okay, perfetto.

SINDACO: Sono numerate, comunque. Se vedete, sullo schema di delibera, sono tutte numerate.

CONS. LISETTO: Sì, perfetto. Benissimo.

SINDACO: Bene.

SEGRETARIO GENERALE: Se può servire, il primo Piano degli Interventi avevamo proceduto, diciamo, con queste modalità: erano state tutte illustrate, poi io le avevo riepilogate, cioè, le avevo, più che riepilogate, richiamate una ad una, e si era espressa la votazione. Ritengo che sia il modo più veloce di procedere.

SINDACO: Bene.

CONS. LISETTO: Perfetto.

SINDACO: Prego, Consigliere.

CONS. CATTO: Le 4 osservazioni giunte dopo il termine, dobbiamo votare anche quelle, se vengono accolte?

SINDACO: Certo.

CONS. CATTO: Allora le votiamo anche quelle a parte?

SINDACO: Sì, sì.

CONS. CATTO: Okay.

SINDACO: Sì, sì. Tutte. Tutte e 36, vanno votate tutte e 36. Bene. Prego, procediamo con l'illustrazione completa delle osservazioni.

DOTT. SACCON: La seconda osservazione riguarda la richiesta di una modifica all'apparato tecnico, vale a dire alle norme tecniche operative del Piano, in modo particolare all'articolo 56, che è quello che regola gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo. In modo particolare la norma, che era stata adottata con il Piano degli Interventi, prevedeva che le strutture agricole produttive, riconosciute come non più funzionali al fondo... venissero riconosciute non più funzionali al fondo a seguito della presentazione di una specifica relazione agronomica redatta da un tecnico abilitato, che ne certificasse l'effettiva non funzionalità del fondo, e fin qui non ci sono questioni, il Piano diceva "ed approvata da Avepa". L'osservazione chiede di rimuovere la necessità, appunto, di richiedere l'approvazione da parte di Avepa, in quanto non di competenza di Avepa stessa.
Allora, qui è stato fatto un approfondimento di carattere normativo, abbiamo sentito anche personalmente il personale Avepa, ed effettivamente Avepa non ha la titolarità per esprimersi nel merito di queste relazioni, nel senso che Avepa si esprime solamente all'interno dei Comuni montani, che non abbiano già redatto il P.A.T. e il P.I., pertanto San Biagio di Callalta non riguarda questo tipo di indicazione.
Quindi, anche... pur essendoci stata, da parte del Comune, dell'Amministrazione Comunale, in sede di adozione del Piano, la volontà di rendere questo tipo di relazione, fare un passaggio ulteriore con un Ente sovraordinato, questo tipo di passaggio non è possibile, perché Avepa, comunque, non si esprimerebbe nel merito di questo documento.
Pertanto, pur essendo lodevole l'iniziativa, la proposta, viene... dobbiamo accogliere l'osservazione, appunto, e stralciare la modifica... l'ultima parte dell'articolo 56, quella relativa alla parte in cui dice "ed approvata da Avepa".
Questa, ovviamente, è la proposta dal punto di vista tecnico, quindi l'osservazione dal punto di vista tecnico è accoglibile.
L'osservazione n. 3 riguarda un edificio che ha un grado di protezione... quelli che vi dicevo all'inizio, tema trattato dalla variante al Piano degli Interventi, mi soffermo un attimo di più, perché poi vedremo che su questo tema sono giunte una serie di osservazioni, in modo particolare quest'osservazione chiede di modificare il grado di protezione assegnato all'edificio, localizzato in via Postumia est, ed identificato con il n. 25, il quale ha attualmente, dal Piano degli Interventi, un grado di protezione 3, e chiede di poter modificare in grado di protezione 4.
In questo caso... no, giusto per... il grado di protezione 3 consente la ristrutturazione parziale del fabbricato, quindi consente, per intenderci, una ristrutturazione del fabbricato sul medesimo sedime, mentre il grado di protezione 4 consente una ristrutturazione totale, quindi anche con la demolizione e la ricostruzione del fabbricato.
L'osservazione propone anche... dà anche la disponibilità a corrispondere un eventuale contributo straordinario, e via dicendo.
Per tutte le osservazioni, ne vedremo... ovviamente tutte le osservazioni che trattavano lo stesso tema, richiedevano le medesime cose, abbiamo tenuto, per omogeneità, la medesima risposta, e quindi le abbiamo affrontate tutte quante nel medesimo modo.
Il ragionamento che è stato fatto sugli edifici con il grado di protezione è questo: il Piano degli Interventi ha fatto una schedatura di tutti i fabbricati aventi un grado di protezione, con un criterio ha stabilito per ciascuno dei gradi di protezione.
In questa fase si ritiene di non accogliere le osservazioni che richiedono una modifica del grado di protezione, per due motivi: uno, è quello che vi ho già detto, il Piano ha già fatto una verifica, un'analisi dei gradi di protezione, e dal punto di vista tecnico si è ritenuto che quello è il grado di protezione adatto per quel determinato fabbricato; l'altro aspetto, invece, che è sostanziale e importante, è che già l'articolo 18 delle norme tecnico-operative consentono che il Consiglio comunale può deliberare la modifica del grado di protezione di un livello, con l'esclusione degli edifici con il grado 1 e 2, che sono quelli vincolati, quelli di maggior tutela, a seguito di comprovate valutazioni tecniche presentate dal privato con apposita istanza.

Questo vuol dire che tutti i proprietari aventi... tutti i proprietari dei fabbricati aventi un grado di protezione possono presentare un'istanza con la quale chiedono, eventualmente, la modifica di un livello del grado di protezione, ma questa richiesta deve essere motivata dal punto di vista tecnico con allegata documentazione, che effettivamente dimostri che quella richiesta è legittima.
Questa modifica del grado di protezione non comporta variante al Piano degli Interventi, quindi è sufficiente un mero passaggio in Consiglio Comunale.
Per quanto motivo le osservazioni che richiedono una modifica del grado di protezione sono state ritenute non accoglibili.
L'osservazione...

CONS. ZERBATO: Scusi, una domanda: ma nella presentazione delle osservazioni di questo tipo non è stata presentata una documentazione che supportava questo?

DOTT. SACCON: Esatto, sì, è stata presentata, magari, della documentazione fotografica, ma non una relazione storica, che testimoniasse dal punto di vista architettonico e paesaggistico la valenza del fabbricato medesimo.

CONS. ZERBATO: Quindi, in sintesi, qua è stata presentata una domanda abbastanza generica, senza dei supporti tecnici di approfondimento...

DOTT. SACCON: Esatto. Esatto. Il che vuol dire che non è che l'osservazione... cioè, in questa sede l'osservazione non è accoglibile per il motivo che ho detto, il Consiglio Comunale...

CONS. ZERBATO: Sì, sì, chiaro.

DOTT. SACCON: ...previa valutazione delle eventuali integrazioni di tipo tecnico, potrà valutare se effettivamente assegnare o meno la modifica del grado di protezione.

CONS. ZERBATO: Nel caso in cui, diciamo, uno faccia tutta l'analisi...

DOTT. SACCON: Sia ragionevole la richiesta... certo...

CONS. ZERBATO: ...e presenti tutta questa valutazione. Okay, grazie.

DOTT. SACCON: Questo tipo di risposta va anche a tutela di quei cittadini che non hanno, in questa sede, magari, presentato una richiesta di modifica del grado di protezione, perché magari hanno visto la norma e hanno detto "okay, posso farla in una fase successiva". Non so se mi spiego, ecco.
L'osservazione n. 4 riguarda... siamo nell'area di Fagarè, riguarda in modo particolare questo fabbricato, o meglio, l'area di pertinenza di questo fabbricato, che viene individuato dal Piano degli Interventi non solo come zona agricola non integra, ma anche come individuazione di isola ad elevata naturalità. L'isola ad elevata naturalità è un aspetto legato alla rete ecologica, solitamente si tratta di aree boscate, che consentono un elemento di passaggio soprattutto per le specie animali che si spostano da un'area con maggior naturalità ad un'altra, e che hanno una sosta intermedia all'interno di queste piccole aree che sono disseminate sul territorio.
Il Piano di Assetto del Territorio individuava una serie di aree, le quali sono state integrate, successivamente, dal Piano degli Interventi. Tuttavia, in questo caso specifico, considerata la valutazione dello stato di fatto dei luoghi, è stato riscontrato che, di fatto, si tratta del giardino, di fatto, di un'abitazione e, pertanto, l'area non riveste quelli che sono gli elementi di isola ad elevata naturalità, pertanto viene ritenuta l'osservazione accoglibile, e si propone lo stralcio dell'individuazione in cartografia.

Come questa, questa è l'osservazione n. 4, vedremo, c'è un'altra osservazione che richiede, sostanzialmente, la medesima cosa, e la troveremo più avanti.
L'osservazione n. 5, siamo ad Olmi, il soggetto richiedente è in quota parte proprietario delle aree contenute all'interno del cosiddetto "fagiolo", la rotatoria di Olmi, che, se ricordate, nel Piano Regolatore previgente aveva una destinazione di carattere insediativo con una consistente volumetria prevista all'interno di quest'area, che non è stata riconfermata da questo Piano degli Interventi, e per il quale, tuttavia, il Piano degli Interventi prevedeva l'assegnazione di un credito edilizio pari a circa il 20% della volumetria che era prevista dal Piano Regolatore per l'area, con la possibilità di implementare ulteriormente questa volumetria di un ulteriore 5% qualora vi fosse un accordo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale urbanistica, vale a dire un accordo pubblico-privato.
L'osservante chiede che questo credito edilizio, del 20%, venga riconosciuto... venga incrementato, riconosciuto, una percentuale pari al 70% del precedente volume previsto all'interno dell'area, con la disponibilità a sottoscrivere un accordo, appunto, ai sensi dell'articolo 6.
Ora, considerate quelle che sono le disposizioni in materia di consumo... di contenimento del consumo di suolo, e con il relativo provvedimento della Giunta Regionale, e considerata l'originaria destinazione dell'area di osservazione, la cui attuazione non ha trovato compimento quando era prevista dal Piano Regolatore, questa previsione, come dicevo, è stata successivamente superata dalle previsioni del Piano degli Interventi.
Il P.I., appunto, come vi dicevo, riconosce un 20% della volumetria previgente, con la possibilità di incrementare ulteriormente questa volumetria, a seguito di un accordo pubblico-privato, che definisca, fin da subito, qual è l'area di atterraggio del credito edilizio così maturato.
Quindi si ritiene di mantenere questa indicazione, con la possibilità, tuttavia, appunto, come dicevo, di incrementare eventualmente questa quantificazione del credito, del 20%, come dice il Piano, a seguito della sottoscrizione di un accordo pubblico-privato, quindi l'osservazione viene ritenuta non accoglibile.
L'osservazione n. 6, siamo a Rovarè, e in modo particolare in centro, si tratta di quest'area, l'osservazione è divisa in quattro punti, riguarda la zona territoriale omogenea cosiddetta A8, del centro, l'osservante chiede di poter realizzare una copertura nell'angolo sud-ovest del fabbricato principale, chiede di poter eseguire un cambio di destinazione d'uso da agro-industriale a commerciale al piano terra e residenziale ai piani superiori, senza la cessione dell'area posta all'incrocio a margine di via XXV Aprile e via Grande ed il corpo di fabbrica esistente, chiede di procedere alla ricomposizione edilizia dei volumi isolati in adiacenza al corpo di fabbrica principale, senza prevedere gli spazi per la pista pedonale e ciclabile tra piazza San Lorenzo e Villa Navagero Erizzo, e chiede di poter recuperare la superficie dell'edificio identificato con il n. 5, che è il grado di protezione, accorpandolo agli altri annessi rustici, edificio con il grado di protezione n. 5, questo qui, che qui non si vede il grado perché è su un altro elaborato, è il 2000.
Come vi dicevo, questa zona è precisamente normata dal Piano degli Interventi, il quale prevede che il recupero della zona prevede la destinazione a spazio pubblico dell'area posta all'incrocio a margine di via XXV Aprile, via Grande ed il corpo di fabbrica esistente, è ammesso il cambio di destinazione d'uso dell'attuale attività industriale a destinazione commerciale al piano terra e residenziale, è pure ammessa la ricomposizione edilizia, quindi le cose che vengono richieste sono ammesse, però previa redazione di uno strumento urbanistico che consideri l'intero ambito e che, comunque, permetta la cessione delle aree per gli interventi pubblici di cui vi dicevo in precedenza.
Quindi, nell'area oggetto di osservazione ogni intervento edilizio è subordinato alla presentazione di uno strumento urbanistico attuativo esteso a tutto l'ambito, il cambio di destinazione d'uso e la ricomposizione edilizia dei volumi isolati, in aderenza con il corpo di fabbrica, senza aumento di volume, è ammessa dalla normativa di Piano, sempre a fronte di uno strumento urbanistico unitario e della cessione dell'area utile per la realizzazione, però, della pista pedonale e ciclabile.

Infine, l'edificio identificato con il grado di protezione 5 è soggetto alle disposizioni definite, appunto, dal Piano per questi tipi di fabbricato, con la possibilità di riconoscere un credito edilizio da utilizzare in altre aree con le modalità definite, appunto, dal Piano, oppure, in alternativa, comunque si ricorda che con lo strumento urbanistico è ammessa la ricomposizione edilizia dei volumi isolati.
Quindi, l'osservazione non è accoglibile, nel senso che chiedeva lo stralcio di quelle che erano le prescrizioni sia di strumento urbanistico unitario per l'area, sia la cessione delle aree per la realizzazione delle opere pubbliche.
L'osservazione n. 7 chiede che per gli alloggi esistenti in zona agricola siano ammessi ampliamenti *una tantum* di 100-150 metri cubi per la realizzazione di adeguamenti igienico-sanitari, autorimesse, e via dicendo. Di fatto la legge regionale urbanistica, la legge 11/2004, all'articolo 44, comma 5, consente già un ampliamento degli edifici da destinarsi a case di abitazioni fino a un limite massimo di 800 metri cubi, comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale; inoltre, anche il cosiddetto Piano casa consente una serie di possibilità edificatorie in ampliamento alle capacità edilizie già previste, pertanto la presente osservazione viene ritenuta non pertinente, in quanto già sono previsti dalla normativa vigente in materia delle possibilità per poter assecondare quella che è la richiesta.
L'osservazione n. 8 riguarda i medesimi temi, e riguarda l'ulteriore porzione di fabbricato dell'osservazione n. 7, quindi della precedente osservazione, e quindi non mi ripeto, e ovviamente non pertinente anche l'osservazione n. 8.
L'osservazione n. 9, siamo a San Biagio, riguarda in modo particolare quest'area, chiede di valutare la variazione della destinazione da uso diverso a quello agricolo. Il fabbricato, attualmente, appunto, è in zona agricola, e chiede, in subordine, una schedatura dell'edificio che consenta l'omogeneizzazione dell'intera superficie dell'unità ai piani terra e il piano primo ad uso commerciale per insediamento di un'attività commerciale.
Ora, come detto, il fabbricato ricade all'interno di una zona agricola non integra, e pertanto soggetto alle disposizioni regionali in materia di edifici in zona agricola.
Inoltre, dato atto di quelle che sono le recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo, non si ritiene opportuno introdurre una nuova zona di piano, ancor più per il fatto che vi è una richiesta, comunque, di carattere produttivo... scusate, di carattere commerciale, anche perché l'introduzione di una nuova zona di piano in questa fase, che siamo tra l'adozione e l'approvazione del Piano, non consentirebbe una valutazione da parte di quelli che sono gli studi specialistici legati al Piano, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista idraulico, quindi l'osservazione viene ritenuta non accoglibile.
L'osservazione n. 10, siamo a San Martino, in modo particolare si tratta di un'attività produttiva, un'attività produttiva in zona impropria, chiede che il fabbricato e l'area scoperta di pertinenza vengano considerati, ai fini urbanistici, artigianali, con l'inserimento di un'eventuale schedatura, ci si impegna a migliorare esteticamente il complesso immobiliare.
Allora, come detto nella presentazione del Piano, questa variante al Piano degli interventi ha stralciato la schedatura di tutte le attività in zona impropria normandole con l'articolo 36 delle norme.
Per quanto riguarda in modo particolare quest'attività, la stessa è su un'area agricola integra, pertanto si tratta di un'attività su zona impropria, a ridosso di un'area di tutela della percezione paesaggistica, così com'è individuata dal Piano degli Interventi.
Pertanto, dal punto di vista della richiesta, si ritiene non accoglibile, e si ricorda, tuttavia, che a fronte, comunque, di un riconosciuto e rilevante interesse pubblico, per quanto riguarda le attività produttive si può far ricorso allo strumento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, cosiddetto SUAP, regolato dalla legge regionale 55/2012, oppure con le recenti disposizioni legate all'articolo 5 della legge 14/2017, appunto, la legge sul contenimento del consumo di suolo, anche perché, peraltro, si tratta di un'attività produttiva che, come detto, già il tema delle attività produttive è stato chiaramente normato anche dal... per quanto riguarda il Piano Provinciale, con le disposizioni di carattere provinciale.
L'osservazione n. 11, siamo sempre a San Martino, l'osservante chiede che l'immobile di proprietà, costituito da due alloggi e annessi agricoli, possa, per la porzione adibita ad

annessi agricoli, essere schedato, considerando gli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo.
Ecco, come detto anche in precedenza, tutti gli edifici che si ritiene essere non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sono normati dall'articolo 56 delle norme, pertanto l'osservazione è non pertinente, perché questo tema è già individuato... le modalità sono già individuate dalla normativa adottata con il Piano.
L'osservazione n. 12 chiede che un'area di proprietà, siamo a Cavriè, chiede... l'area di proprietà è quella individuata con questo perimetro rosso, siamo a cavallo tra una zona di tipo C1, quindi edificabile, e una zona agricola, il richiedente domanda che l'intera proprietà possa essere considerata area agricola.
Ora, considerato che l'area in quota parte ha già espresso la propria capacità edificatoria, e che comunque si trova conglobata all'interno di una più ampia zona di carattere insediativo, la presente osservazione viene ritenuta non accoglibile.
Quest'osservazione non si configura... non è stata richiesta... non si configura come una variante verde, però a tal proposito la circolare regionale in materia di varianti verdi, per l'appunto, che tratta temi pressoché identici al medesimo, appunto, dà come indirizzo la possibilità, appunto, di non.... non consente uno stralcio di queste zone che hanno queste determinate caratteristiche.
L'osservazione n. 13, siamo a Fagarè, chiede un cambio di destinazione... riguarda un fabbricato, in particolare questo, chiede il cambio di destinazione del fabbricato da annesso rustico a residenziale, e possa avvenire senza che ciò possa precludere ampiamente nuove costruzioni agricole a servizio del fondo stesso; chiede, inoltre, di stralciare il grado di protezione.
La presente osservazione viene considerata non accoglibile, per il fatto, appunto, che già gli edifici non più funzionali sono già normati dall'articolo 56, e per questo l'osservazione sarebbe non pertinente, come quelle precedenti, tuttavia si chiede anche una modifica del grado di protezione, per il quale si rimanda, come dicevo, alle disposizioni dell'articolo 18 delle norme di Piano.
L'osservazione n. 14, che riguarda un fabbricato posto a Fagarè, richiede, sostanzialmente, la modifica, o meglio, lo stralcio del grado di protezione. La presente osservazione viene riconosciuta non accoglibile, in quanto già disciplinata dall'articolo 18, come vi dicevo per tutte le osservazioni relative al grado di protezione.
L'osservazione n. 15 riguarda, invece, un'area a Spercenigo, si chiede che l'area di proprietà venga riconosciuta quale zona artigianale-industriale, o altra equivalente, in modo da permettere lo sfruttamento edificatorio dell'area, con un indice pari al 50%.
Anche qui, come illustrato in precedenza, siamo all'interno del campo relativo alle zone produttive, che sono già... per le quali già il Piano Provinciale dava delle linee guida, che sono state recepite con il Piano di Assetto del Territorio, peraltro l'ambito oggetto di osservazione ricade in zona agricola integra, e pertanto riconducibile a disposizioni in materia regionale, relativa alle zone agricole, all'interno di un più ampio ambito di tutela naturalistica in un contesto caratterizzato da emergenze di carattere storico-testimoniale, pertanto la presente osservazione viene dichiarata non accoglibile.
Anche per questa, a seguito... si rimanda, solo a fronte di un riconosciuto e rilevante interesse pubblico, eventualmente, allo strumento del SUAP, piuttosto che alle procedure legate alla legge sul contenimento di suolo, in modo particolare all'articolo 5.
L'osservazione n. 16, siamo a San Martino, riguarda un fabbricato, in modo particolare una porzione, e non solo, chiede di adeguare la schedatura di questo fabbricato inserendo all'interno della stessa anche la tettoia del fabbricato medesimo, che è posta sul lato occidentale del fabbricato, sul lato ovest, e chiede il declassamento del grado di protezione a 4.
Ora, fermo restando la normativa di Piano, l'edificio legato... per quanto riguarda la tettoia, non riveste... a vista, insomma, della documentazione presentata, non riveste quelle che sono le caratteristiche proprie di un edificio che possa essere assimilato, appunto, a un edificio con il grado di protezione, quindi alla schedatura dello stesso; si rimanda, invece, per

il grado... la modifica del grado di protezione all'articolo 18 delle norme, pertanto l'osservazione viene ritenuta non accoglibile.
L'osservazione n. 17, siamo ad Olmi, riguarda quest'area, in zona agricola, esterna e adiacente a questa zona residenziale, l'osservante chiede la possibilità di valutare la conversione ad uso edificatorio dell'area, magari come nucleo di edificazione diffusa, o comunque riconosciuta come edificabile.
Premesso che l'individuazione dei nuclei di edificazione diffusa viene definita dal Piano di Assetto del Territorio, e che poi, successivamente, viene solo precisata dal Piano degli Interventi, fermo restando questo aspetto non si ritiene che per le caratteristiche e per la localizzazione dell'area la stessa possa essere conglobata all'interno di una zona residenziale, anche perché, come detto, l'introduzione di detta zona comporterebbe una serie di valutazioni anche dal punto di vista idraulico, e quant'altro, che non è stata fatta... cioè, che è stata fatta in sede di pre-adozione del Piano, e che non potrebbe essere fatta in questa fase, ma, al di là di questo aspetto, l'area non si configura come un'area che possa essere considerata assimilabile a un'area edificabile, quindi l'osservazione viene considerata non accoglibile.
L'osservazione n. 18, siamo a Spercenigo, riguarda questa porzione in ampliamento a un'area residenziale. Quest'area era già oggetto di una precedente osservazione, quindi alla prima variante al Piano degli Interventi, la quale chiedeva... precedentemente era una zona di tipo agricolo, giusto?

GEOM. FLORIO: Sì.

DOTT. SACCON: Perfetto. ...chiedeva l'inserimento dell'intera area come zona edificabile. La precedente variante al Piano degli Interventi ha accolto l'individuazione parziale della stessa, quindi andando ad individuare un'area con una forma regolare, che non fosse eccessivamente vicina al corso del fiume Musestre, con quest'osservazione si chiede l'ulteriore ampliamento dell'area, che si ritiene che il recepimento parziale dell'istanza presentata in precedenza sia sufficiente e, pertanto, l'osservazione... la presente osservazione viene considerata non accoglibile.
L'osservazione n. 18... scusate, 19, riguarda sempre un'area a San Martino, e l'osservazione è parecchio articolata, segnala che nella cartografia c'è un errore legato al riferimento di un articolo relativo alle aree di percezione... di tutela della percezione paesaggistica, ed effettivamente abbiamo riscontrato che questa incongruenza è presente, e anche relativamente ai varchi, cosa che invece... all'indicazione relativamente ai varchi, che comunque non interessano l'area oggetto di osservazione, ma che abbiamo riscontrato, invece, che il riferimento normativo riportato nell'elaborato di Piano è corretto.
Chiede, inoltre, di definire che cosa si intende per lo studio paesaggistico, e mi spiego meglio. L'osservazione riguarda un'area che ricade all'interno delle aree di percezione paesaggistica. Che cosa sono queste aree? Il Piano di Assetto del Territorio individuava, lungo determinate direttrici che presentassero una percezione meritevole di tutela, una serie di coni visuali, dando poi mandato al Piano degli Interventi di disciplinare nel dettaglio la tutela di queste percezioni. Il Piano degli Interventi ha individuato degli ambiti, lungo, appunto, queste... quelle indicazioni che erano proprie del Piano di Assetto del Territorio, definite come "aree di tutela paesaggistica", all'interno delle quali gli interventi devono essere accompagnati da una relazione paesaggistica, che comunque determini, o spieghino nel dettaglio l'intervento, e come questo non vada ad influire sulla percezione paesaggistica dell'ambito agricolo medesimo.
All'interno della norma si fa riferimento anche ad uno studio paesaggistico che, tuttavia, verrà redatto dal Comune. Si tratta di uno studio paesaggistico di approfondimento all'interno di queste aree, che attualmente non è oggetto della presente variante al Piano degli Interventi, ma nelle more della redazione di questo studio gli interventi all'interno di questi ambiti devono essere accompagnati, appunto, da una relazione paesaggistica.
Quindi, l'osservazione chiede che cosa si intenda per questo "studio paesaggistico", e chiede, inoltre, se all'interno di questi ambiti è consentita l'applicazione del cosiddetto Piano

casa. Quest'osservazione è stata successivamente integrata, chiedendo nuovamente se il vincolo di percezione paesaggistica abbia rilevanza, o sia sovraordinato alla norma relativa al Piano casa; se non sia opportuno prevedere per gli edifici ricadenti in queste zone, quindi nelle zone di percezione paesaggistica, un'ulteriore capacità, una volta esaurita la capacità propria del Piano casa, consentire il recupero mediante il riordino ed ampliamento degli edifici esistenti, quindi un'ulteriore possibilità, oltre al Piano casa; e chiede, infine, di prevedere, nelle norme del Piano degli Interventi, una norma che consenta l'ampliamento e la ricomposizione edilizia finalizzate al recupero e adeguamento igienico-funzionale dei fabbricati ricadenti in area gravata da vincolo di percezione paesaggistica.
Allora, innanzitutto c'è da fare la precisazione. Come detto, viene recepita l'indicazione dell'errato riferimento normativo riportato in tavola relativamente alle aree... alle fasce di tutela della percezione paesaggistica, come detto, lo studio paesaggistico specifico a cui si fa riferimento è uno studio di approfondimento dei temi paesaggistici interni alle aree individuate dal Piano, il quale definirà misure di salvaguardia degli aspetti paesaggistici e indirizzi volti alla conservazione e rafforzamento delle emergenze. Questo studio è, comunque, di competenza comunale.
Tuttavia si è ritenuto, leggendo anche l'osservazione pervenuta, di specificare che la relazione... di specificare in norma che la relazione paesaggistica cui si fa riferimento per gli interventi all'interno di queste aree deve avere i medesimi contenuti della relazione richiesta per i beni vincolati, nel senso che la precedente norma faceva riferimento alla relazione paesaggistica dei beni vincolati, invece è una precisazione di dettaglio, cambia la forma, diciamo, comunque la relazione paesaggistica che deve essere presentata deve avere i medesimi contenuti, appunto, della relazione paesaggistica definita, questo, ovviamente, nelle more della relazione... dello studio paesaggistico specifico.
Inoltre, per quanto riguarda la richiesta degli interventi legati al Piano casa, si fa riferimento che la norma relativa a queste aree riguarda delle fasce di tutela, okay?, pertanto la norma del Piano casa è sovraordinata rispetto a questo tipo di indicazioni di tutela, che è legata, invece, ad un'indicazione di carattere comunale.
Infine, considerate le capacità edificatorie segnate dalla legge 11, articolo 44, per le zone agricole, la legge, appunto, sul contenimento del consumo di suolo, non si ritiene opportuno prevedere ulteriori possibilità edificatorie rispetto a quelle già consentite dalla normativa vigente.
Ecco, come detto, all'interno delle fasce di tutela paesaggistica sono ammessi interventi di riordino edilizio, previa presentazione della suddetta relazione avente i contenuti della relazione paesaggistica. Con tale scopo si potrà fare ricorso alle disposizioni di cui al Piano casa, per l'appunto.
Quindi la presente osservazione viene considerata parzialmente accoglibile, comporta la correzione dell'indicazione cartografica del riferimento normativo nella tavola 1.2, e la specificazione dell'articolo 75 delle norme tecniche operative.

CONS. ZERBATO: Una domanda: ma il riordino paesaggistico è comunque consentito, previa relazione, però non un'estensione edificatoria, ho compreso bene alla fine il...? È corretto?

DOTT. SACCON: Sì, è così.

CONS. ZERBATO: Okay. Grazie.

DOTT. SACCON: L'osservazione n. 20 riguarda l'area di Nerbon, chiede che, nel caso in cui vi sia un edificio esistente lo stesso, così come l'area di pertinenza, debbano ritenersi comunque... chiede se debbano ritenersi comunque gravati dai limiti previsti dall'articolo 76. L'articolo 76 disciplina il cosiddetto Parco del Nerbon e il Parco del Piave, che è detto... illustrato in precedenza. Chiede se, nel caso di interventi edilizi, le norme del P.I., specificatamente riferite alle tutele sopra esposte, debbano essere osservate o, se alternativamente, debbano intendersi derogabili.

Ecco, come detto, l'articolo... o meglio, precisiamo che l'articolo 9 della legge sul Piano casa definisce che gli interventi previsti non trovano applicazione per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici, che non consentono gli interventi edilizi previsti dalla legge.
L'individuazione del Parco del Nerbon, invece, non rappresenta un vincolo diretto sui manufatti, è un'individuazione di un'area, e pertanto sui manufatti ricadenti all'interno di questo ambito, fermo restando eventuali indicazioni di carattere puntuale, vedi un edificio vincolato ai sensi del vincolo monumentale, su detti manufatti è applicabile il cosiddetto Piano casa.
In questo caso specifico siamo in una zona agricola integra, e pertanto si applicano le disposizioni dell'articolo 53 delle norme, e pertanto, data la valenza ambientale dell'ambito, così come per tutte le zone agricole integre, il Piano casa, in ampliamento, è possibile solo in aderenza ad una preesistenza, oppure tramite il cambio di destinazione d'uso di un edificio non più funzionale, pertanto la presente osservazione viene definita non pertinente, perché, di fatto, non comporta una modifica degli elaborati di Piano, chiede di fare una cosa che il Piano già consente di fare.
L'osservazione n. 21, siamo a Fagarè, in particolare l'osservazione riguarda l'area produttiva cosiddetta Panto, l'osservazione è divisa in due punti: chiede che sia stralciata l'area produttiva in ampliamento, in località Fagarè, contrassegnata con l'asterisco, in modo particolare, tornando qui, il Piano individua questo ambito che, vedete, è tratteggiato con un asterisco e, inoltre, chiede che le norme tecniche operative prescrivano il divieto di subentro di nuove attività produttive in caso di cessazione dell'attività esistente nelle zone D1-24 e D1-26, queste sono, appunto, la D1-24 è l'area cosiddetta Panto, la D1-26 è oggetto, poi, della successiva osservazione, è un'area posta più ad est, non so se ci sono riferimenti particolari che possa citare per far capire...

GEOM. FLORIO: Via Pascoli.

DOTT. SACCON: Via Pascoli, ecco. Allora, come detto il P.I. recepisce le indicazioni relative al P.A.T. e, conseguentemente, al Piano Provinciale, relativamente alle aree produttive. In modo particolare, per quest'area, per la D1-24, e anche per la D1-26, l'area oggetto di osservazione, comunque, in questo caso, costituisce parte integrante di un'unica zona territoriale omogenea, la D1-24, laddove questo... leggo un estratto delle norme del Piano degli Interventi "l'area proposta in ampliamento contrassegnata da perimetro tratteggiato e asterisco è destinata obbligatoriamente alla realizzazione dei servizi e delle opere di urbanizzazione mancanti negli insediamenti produttivi esistenti, a soddisfacimento degli standard di urbanizzazione pregressi, in particolare verde e parcheggi".
Quell'area, che viene individuata dal Piano degli Interventi, che già veniva individuata dal Piano Regolatore... dal P.R.G. previgente, costituisce un ambito che è destinato... riservato alla locazione di quelli che sono gli standard per l'area produttiva esistente, pertanto lo stralcio di quest'area comporterebbe l'impossibilità degli standard, o meglio, delle aree a servizi – come le chiama la legge regionale urbanistica – necessarie al soddisfacimento dei requisiti di legge.
Per quanto riguarda la norma relativa al subentro, e qui invece faccio riferimento all'articolo 21 del Piano di Assetto del Territorio, "il P.A.T. subordina l'obbligo del trasferimento delle attività secondarie e terziarie presenti nella zona alla sola necessità di ampliamento, che non sia di dimensione modesta, secondo i criteri che potranno essere definiti con il P.I., necessario all'esercizio delle attività in essere; conseguentemente, nel caso di cessazione dell'attività esistente, è fatto salvo il subentro di nuova attività", quindi già il P.A.T. consente il subentro, il Piano degli Interventi, abbiamo visto in precedenza, non può andare contro quelle che sono le indicazioni relative al P.A.T..
Quindi, per quanto riguarda le zone D1, il P.A.T. consentiva, in attuazione, in recepimento anche alle previsioni del Piano Provinciale, il subentro per le attività produttive esistenti, e pertanto il P.I. non può andare in contrasto con questo tipo di indicazione, pertanto la presente osservazione viene considerata non accoglibile.

L'osservazione n. 22 è molto simile, siamo a Fagarè...

GEOM. FLORIO: In via Pascoli.

DOTT. SACCON: ...via Pascoli, per l'appunto, considerato... l'osservante è il proprietario di questo fabbricato, chiede che venga stralciata una quota parte dell'area produttiva D1-26, la quale ha le medesime prescrizioni che abbiamo visto in precedenza per l'area D1-24, e quindi chiede, appunto, che il limite sud dell'ambito in oggetto, che arriva molto vicino all'area di proprietà, possa essere ridefinito il perimetro dello stesso.
Quindi, come detto in precedenza, anche per l'area D1-26 l'area in ampliamento contraddista dall'asterisco è destinata alla realizzazione dei servizi e delle opere di urbanizzazione, quindi anche in questo caso lo stralcio dell'individuazione dell'area comporterebbe l'impossibilità di ricavare gli standard urbanistici, pertanto l'osservazione viene ritenuta non accoglibile.
L'osservazione n. 23, siamo a Spercenigo, riguarda in modo particolare un fabbricato per il quale, al fine di incentivare il recupero e la riconversione, si chiede di rivedere l'attribuzione del grado di protezione per consentire il recupero mediante demolizione e ricostruzione, di concedere la possibilità dell'ampliamento della volumetria residenziale mediante il cambio della destinazione d'uso della porzione rurale ed altri ampliamenti premiali per l'adeguamento igienico-sanitario. Okay.
Allora, anche in questo caso, come per tutte le altre osservazioni riguardanti il grado di protezione si fa riferimento all'articolo 18 delle norme, gli interventi sulle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sono normati dall'articolo 56, sempre delle norme.
Per gli alloggi esistenti in zona agricola è consentito un ampliamento fino agli 800 metri cubi, questo è consentito già dalla legge regionale urbanistica, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico; inoltre si rimanda alle possibilità edificatorie associate al cosiddetto Piano casa, pertanto la presente osservazione viene considerata non accoglibile.
L'osservazione n. 24, siamo a Rovarè, riguarda un fabbricato posto lungo il Meolo... sì, lungo il fiume Meolo, il quale chiede... l'osservante chiede la possibilità di ampliare l'unità abitativa di circa 50 metri quadri per adeguarla agli standard abitativi.
Il manufatto oggetto della presente osservazione è collocato in una fascia di rispetto fluviale, destinata alla tutela idrogeologica, dei corsi d'acqua, e al loro interno non è consentita la nuova edificazione, ai sensi dell'articolo 68 delle norme tecniche operative, tuttavia si ricorda che il Piano degli Interventi consente la delocalizzazione di costruzioni esistenti, e legittime, in contrasto con le fasce di rispetto presenti sul territorio, quindi la presente osservazione, proprio, viene ritenuta non accoglibile per i motivi suddetti, essendo ricadente in una fascia di rispetto.
L'osservazione n. 25, siamo a Fagarè, riguarda... siamo all'interno di un'area produttiva, cosiddetta area produttiva, in realtà, di riconversione, D5, e...

INTERVENTO: Via Pascoli.

ING. SACCON: ...sempre via Pascoli. Allora, l'osservazione chiede una modifica dell'articolo 35 delle norme tecniche operative, che è l'articolo che regolamenta le zone D5, di riconversione, inserendo la possibilità di suddividere queste zone in comparti costituiti da minimo 4 unità immobiliari, anche non adiacenti, al fine di agevolare la riqualificazione dell'area, ricordo che stiamo parlando delle aree soggette a riconversione, aree produttive soggette a riconversione, e modificare parzialmente il comma 9, in quanto attualmente la norma consente, all'interno di queste aree, la possibilità di realizzare un'unica media struttura di vendita fino a 1.500 metri quadri, appunto, di superficie di vendita; in alternativa, ammette esercizi di vicinato fino al raggiungimento di una superficie di vendita complessiva massima pari a 1.000 metri quadri per ciascuna zona... per ciascuna delle zone D5.
L'osservazione chiede che venga modificata questa parte dell'articolo, consentendo la possibilità di insediare una media struttura di vendita fino a 1.500 metri quadri ed esercizi di

vicinato di complessivi 1.000 metri quadri di superficie di vendita, per una superficie di vendita complessiva di 2.500 metri quadri, quindi un'implementazione di quella che è la capacità insediativa dal punto di vista delle superfici di vendita.
Allora, per quanto riguarda il primo punto c'è da dire che già la norma... già l'articolo 35 delle norme dice che "gli interventi di riconversione all'interno delle zone D5 sono soggette all'approvazione di uno strumento urbanistico unitario, il quale stabilisce le modalità operative, ivi compresa la possibilità di suddividere l'area in stralci funzionali", quindi sotto questo punto di vista, di fatto, già una risposta alla richiesta c'è. Certo, stabilire minimo 4 unità immobiliari, tout court, quando ci sono ambiti che hanno anche dimensioni più ridotte, non sembra, invece, opportuno definirle, sono questioni che devono essere studiate zona per zona.
Ricordiamo, inoltre, che l'articolo 35 consente anche che "qualora l'intervento all'interno di una zona più ampia ricomprenda, comunque, una superficie coperta ridotta, inferiore ai 5.000 metri quadri, e a una volumetria inferiore ai 20.000 metri cubi, ci sia la possibilità di intervenire mediante un permesso di costruire convenzionato".
Per quanto riguarda la seconda richiesta, invece, quella di implementare la capacità di superficie di vendita, non si ritiene opportuno implementare ulteriormente secondo le indicazioni proposte dall'osservazione, tuttavia, ragionando ulteriormente sulla norma, ci si è resi conto che nel momento in cui, all'interno di un ambito di riconversione, sia già presente una media struttura di vendita, bloccherebbe l'allocazione di un'ulteriore nuova struttura di vendita, e quindi non consentirebbe l'avvio del processo di riconversione, che invece è lo scopo principale della norma, pertanto si propone l'integrazione della norma dicendo che: le quantità indicate, cioè i 1.500 metri quadri di superficie di vendita per le medie strutture, oppure i 1.000 metri quadri di superficie di vendita degli esercizi di vicinato, queste quantità sono da intendersi in aggiunta a quelle, eventualmente, già insediate nell'area alla data di approvazione del presente Piano, quindi ad oggi, e comunque fino al raggiungimento di massimo complessivo 2.500 metri quadri di superficie di vendita per l'intera zona.
Ecco, questa ritenevamo una specificazione utile, appunto, per favorire l'avvio della riconversione dell'area, nel senso che, come detto, se all'interno dell'area D5 è già presente una superficie di vendita... una media struttura di vendita, questo bloccherebbe l'insediamento di una nuova media struttura di vendita, e quindi l'avvio del processo di riconversione dell'area.
Quindi, complessivamente, la presente osservazione viene considerata parzialmente accoglibile, proprio per la modifica relativa all'articolo in oggetto.
L'osservazione 26 è un'osservazione parecchio articolata, riguarda l'ambito di Fagarè. In modo particolare l'osservazione chiede di modificare i contenuti del Piano degli Interventi dichiarando che l'area... l'osservazione dichiara che la zona D5-14, proposta, non è prettamente a carattere artigianale-produttivo, se non per la porzione est.
Vediamo, dovrebbe esserci anche quest'altra, che è molto lunga... ecco, quest'area, siamo all'interno di una zona D5, quindi di riconversione.
Chiede che l'articolo 35... dice, anzi, afferma che l'articolo 35 delle norme limita fortemente le previsioni di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio, dichiara che l'articolo 35 limita fortemente il diritto d'uso dei beni e la libertà imprenditoriale e, oltre a questi aspetti, richiede la rimozione grafica della rotatoria posta sulla strada regionale 53 e, inoltre, alla luce di quanto esposto, chiede, appunto, che vengano adeguati gli elaborati di Piano... vengano modificati gli elaborati di Piano tavola 1.1, 1.2, tavola 2H, le relazioni e il Regolamento urbanistico all'allegato 3 e, inoltre, allega una serie di modifiche normative... una proposta di modifica normativa all'osservazione.
Allora, spezzo la risposta nelle due parti. Per quanto riguarda la prima parte dell'osservazione, a fronte della dichiarazione di non adeguata individuazione dell'area D5-14, piuttosto che limitare le previsioni di riqualificazione e recupero, cioè, a fronte di questa dichiarazione l'osservazione, per questa parte, non fa una proposta di modifica degli elaborati, nel senso che non propone come gli elaborati di Piano possano essere modificati, e in questo modo apre alla discrezionalità l'adeguamento di questa parte normativa, pertanto questa parte di osservazione diciamo che non è controdeducibile, nel senso che non ha...

non è chiara qual è la richiesta di modifica oggettiva dell'elaborato medesimo, nel senso che, immaginate, vorrebbe dire che avendo il Consiglio Comunale il potere di rispondere a quest'osservazione, dovremmo metterci adesso qui, a tavolino, e stabilire qual è la norma per far sì che l'articolo 35 non limiti fortemente le previsioni di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio, piuttosto che il diritto d'uso dei beni e la libertà imprenditoriale, quindi sotto questo punto di vista l'osservazione non presenta... non dichiara una proposta concreta di modifiche.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'indicazione della cosiddetta rotatoria, in realtà l'individuazione che fa il Piano è di una viabilità di progetto indicativa. Il Piano indica che quell'intersezione viaria deve essere migliorata, non si tratta di un progetto esecutivo, pertanto l'indicazione del Piano non individua la realizzazione di un'opera pubblica, non è un'area preordinata all'esproprio, peraltro stiamo parlando di un'infrastruttura di carattere regionale e provinciale, pertanto neanche di competenza comunale.
Per quanto riguarda le proposte normative allegate all'osservazione di dettaglio, queste invece sono puntualmente indicate, esplicitate, chiedono la modifica all'articolo 35, le vedete rappresentate in grassetto la parte che viene introdotta, e barrata la parte, invece, di cui viene proposto lo stralcio. Quindi, chiede che, qualora l'intervento, come detto, sia inferiore ai 5.000 metri quadri, o con una volumetria inferiore ai 20.000 metri cubi, ci sia la possibilità di un permesso di costruire convenzionato, che dovrà prefigurare la nuova organizzazione urbanistica dell'area di proprietà interessata dall'intervento. No, dovrà prefigurare la nuova organizzazione urbanistica dell'intero ambito, perché se andiamo a ragionare per singoli pezzettini all'interno dell'intera area di riconversione, non c'è più un disegno armonico dal punto di vista urbanistico della previsione degli accessi, degli standard, o quant'altro, e anche delle destinazioni per l'intero ambito.
Chiede che venga stralciata la parte relativa... gli interventi ammessi per le attività produttive in atto, sono quelle di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 1, DPR .. 2001 e simili, sono inoltre consentiti limitati interventi distributivi e funzionali – dice la norma – con esclusione di interventi di ristrutturazione o modifica dei reparti strutturali, e qui invece viene chiesto lo stralcio di questa parte; viene, inoltre, chiesto che, nel caso di trasferimento, o cessazione dell'attività, non è ammesso l'insediamento di altre attività produttive, anche se non moleste o inquinanti, che venga stralciata questa parte.
Ecco, questo è un aspetto importante, della norma, nel senso che per le zone D5, le zone di riconversione, il Piano degli Interventi prevedeva, in prima battuta... prevede nella parte... nella versione che è stata adottata, prevede il divieto di subentro di nuove attività produttive una volta cessata l'attività produttiva in essere.
Ecco, considerato che questo tipo di norma andava nell'indicazione, come detto in premessa, di una riconversione di queste aree, in questa fase, forse, questo tipo di indicazione risulta eccessivamente vincolante per quelle attività che sono presenti all'interno degli ambiti, che funzionano, e per le quali, forse, vietare il subentro di una nuova attività alle attività in essere risulta eccessivamente penalizzante, anche considerando il momento storico economico che stiamo vivendo.
Chiede, inoltre, che sia ammessa la destinazione d'uso artigianale per piccole attività con meno di 10 addetti.
Ecco, fermo restando quanto detto in precedenza, nel caso di... ecco, per quanto riguarda, appunto, l'aspetto... fermo restando che le richieste che sono state avanzate risultano andare contro una riconversione, un disegno complessivo dell'area, cioè quello di operare delle riconversioni settoriali, e non in un'ottica di disegno unitario, invece per quanto riguarda l'aspetto relativo al subentro l'osservazione risulta essere condivisibile, pertanto si propone di stralciare, all'articolo 35, l'individuazione che vietava il subentro delle nuove attività allocate all'interno... delle attività produttive allocate all'interno delle zone D5, pertanto la presente osservazione risulta essere parzialmente accoglibile.
L'osservazione 27 riguarda Olmi, in modo particolare l'ambito del centro commerciale, una quota parte dell'ambito in cui è allocato il centro commerciale. L'osservazione chiede due cose: l'individuazione dell'area FD, vale a dire di un'area a parcheggio esclusivo nella parte est di via Canova, posta tra la ferrovia e la strada regionale Postumia, e chiede la modifica

delle disposizioni particolari relative alla zona D2-1, che è la zona, appunto, dov'è allocato... all'interno della quale è allocato il centro commerciale Tiziano.
Allora, la presente osservazione, che fa riferimento, appunto, al parco commerciale, è già normata da parametri urbanistici di zona, e sulle zone sono vigenti delle prescrizioni che obbligano gli interventi a uno strumento urbanistico attuativo... è già vigente uno strumento urbanistico attuativo, e sono già vigenti degli accordi ai sensi del... accordi pubblico-privati già sottoscritti.
Viene ribadito, tuttavia, che così come prescritto dall'articolo 29 delle norme del P.A.T., l'ambito è soggetto a un Piano Urbanistico Attuativo attuabile anche per stralci, ma con un progetto unitario che interessi l'intero ambito indicato come area strategica.
Nello specifico, questo ambito, così come dichiarato anche dal P.A.T., necessita di una riorganizzazione dei parcheggi, in generale, e di un riordino delle aree scoperte, individuando ulteriori aree da destinare alla sosta nella porzione d'ambito ad est, quindi comunque in linea con quelle che sono le richieste, però l'area deve essere ripensata come uno strumento... attraverso uno strumento urbanistico unitario, pertanto la presente osservazione viene considerata non accoglibile, ancorché la modifica della normativa relativa alla zona D2-1, che chiedeva lo stralcio... l'eliminazione del riferimento alla superficie commerciale di vendita in ampliamento, che veniva quantificata in 2.066 metri quadri, questo numero, questa quantificazione deriva da un accordo pubblico-privato sottoscritto, appunto, con l'Amministrazione, e quindi lo stralcio della stessa andrebbe in contrasto con le previsioni dell'accordo sottoscritto e approvato anche in Consiglio Comunale.
L'osservazione n. 28, siamo a Cavrìè, riguarda una porzione di fabbricato, per il quale si chiede la modifica del grado di protezione e, così, come per tutte le altre osservazioni, la presente viene considerata non accoglibile, per i motivi già esplicitati.
Così come l'osservazione n. 29, che riguarda l'altra porzione di fabbricato, richiede le medesime cose, e quindi la risposta è la medesima.
L'osservazione n. 30 riguarda un'area produttiva a San Biagio, in modo particolare l'area che vedete rappresentata nell'estratto in figura. L'osservazione chiede che la zona D5-10 venga suddivisa in più zone in funzione dell'assetto proprietario, in modo da rendere concretamente possibile e finanziariamente sostenibile per i privati un'elaborazione e pianificazione autonoma dei progetti di interventi; chiede, inoltre, una riperimetrazione dell'area, e che i fabbricati che hanno una data di costruzione successiva al 1985 vengano esclusi dall'individuazione dell'area degradata; chiede, inoltre, di riformulare l'articolo 35, sempre nel merito del subentro, tema che abbiamo già affrontato in precedenza.
Allora, viene ribadito che all'interno delle zone D5, di riconversione, gli interventi sono soggetti ad uno strumento urbanistico attuativo, il quale stabilisce le modalità operative, e che l'area può essere comunque attuata per stralci funzionali; che le destinazioni d'uso ammesse sono individuate dalla schedatura, appunto, di suddette aree; per quanto concerne l'articolo 35, tale norma, che è stata rivista, appunto, si ribadisce quanto già visto nella precedente osservazione, quindi l'accoglimento per la parte dello stralcio relativo al subentro.
Quindi, in realtà la richiesta chiedeva di vietare il subentro solamente per attività produttive insalubri, in questo caso viene proprio consentito... viene comunque consentito il subentro, quindi con lo stralcio di quest'indicazione, quindi l'osservazione è parzialmente accoglibile.
L'osservazione n. 31, siamo a Fagarè, anche qui riguarda un edificio con il grado di protezione, quindi chiede che sia sostituito il grado 3 con il grado 4, e quindi l'osservazione viene considerata non accoglibile per le motivazioni già esposte.
L'osservazione 32 riguarda... è molto simile, ve l'avevo preannunciata all'osservazione, mi sembra, n. 4, riguarda un fabbricato con area pertinenziale... una porzione di fabbricato e relativa area pertinenziale che ricade all'interno di un'area individuata come "step in zone" da parte... o "area ad elevata naturalità" da parte del Piano degli Interventi, dato atto dello stato dei luoghi si propone lo stralcio di detta indicazione, in quanto l'area, così come individuata, non riveste questa funzione, e quindi l'osservazione è accoglibile.
Queste sono le osservazioni che sono pervenute nei termini.
Passo, ora, ad illustrare le 4 osservazioni che sono pervenute fuori dai termini previsti per legge.

L'osservazione n. 33 riguarda un allevamento, un'azienda agricola a San Martino, la quale chiede la modifica dell'articolo 34 delle norme, consentendo... la norma attualmente dichiara che "ogni intervento eccedente i limiti della manutenzione ordinaria e straordinaria...", in modo particolare "ogni intervento eccedente i limiti della manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata allo strumento urbanistico attuativo", l'osservante chiede che lo step per passare allo strumento urbanistico attuativo sia un intervento che comporti un aumento del numero dei capi allevati, o comunque che sia consentita, per la propria zona, in assenza di strumento urbanistico attuativo, comunque la tipologia di intervento di recupero fino alla ristrutturazione, nonché gli interventi di ampliamento nuova costruzione attuati a completamento di strutture esistenti in adempimento di obblighi normativi di tipo igienico-sanitari o di adeguamenti agli standard normativi in tema di benessere animale.
Quindi, di fatto, chiede di poter intervenire senza strumento urbanistico attuativo per poter adempiere a quelle che sono le recenti disposizioni in termini di benessere animale, quindi chiede di non dover fare lo strumento attuativo qualora non vi sia un aumento del numero dei capi allevati, quindi la richiesta si ritiene condivisibile, e pertanto l'osservazione viene considerata accoglibile. L'accoglimento della stessa comporta la modifica delle disposizioni particolari dell'articolo 34, che, così come riformulato, consentirebbe che "ogni intervento che comporti l'aumento del numero di capi allevati è subordinato allo strumento urbanistico attuativo", e via dicendo.
Ecco, questa è l'individuazione dell'allevamento in oggetto.
L'osservazione 34, e siamo a San Biagio, siamo all'interno di una zona D5, in modo particolare l'osservazione riguarda questa porzione, che non è classificata come D5, ma è classificata come parcheggio, chiede che l'area venga ridefinita la destinazione dell'area da area a parcheggio ad area ad uso artigianale, o comunque pertinenziale con le aree di destinazione del fabbricato.
Ora, considerato che la zona oggetto di osservazione è funzionale alla riconversione della contigua area produttiva non ampliabile, l'osservazione viene considerata non accoglibile, e quindi si considera di mantenere l'individuazione del parcheggio che, appunto, è funzionale alla riconversione.
L'osservazione n. 35 riguarda un'area D5 a San Biagio, è una porzione di area che abbiamo visto in precedenza con l'osservazione n. 30, chiede una riperimetrazione dell'area, complessiva, della D5-10, in modo da escludere l'immobile oggetto della presente osservazione, in quanto risulta essere non dismesso, né in situazioni di degrado sia per quanto riguarda l'edificio, che all'area di pertinenza.
Allora, come detto, la zona D5, l'ambito D5, ricomprende all'interno più proprietà, più attività, e quant'altro, e gli interventi di riconversione che sono subordinati a strumento urbanistico attuativo possono essere attuati anche per stralci funzionali successivi, pertanto un'attività in essere all'interno di una zona, seppure di riconversione, può continuare ad esercitare la propria attività, fino al momento in cui vi sia una richiesta di una modifica di carattere edilizio, quindi richiede un ampliamento, richiede una modifica di carattere strutturale, allora in quel caso scatta il subentro... scatta, scusate, la riconversione per questi fabbricati.
Il Piano consente, ribadisco ulteriormente, comunque, attraverso il permesso di costruire, anche l'avvio di riconversione, comunque di interventi di carattere minore sotto i 5.000 metri quadri, o con una volumetria inferiore ai 20.000 metri cubi.
In modo particolare, poi, questa... vediamo dopo... quest'osservazione, quindi, viene considerata non accoglibile.
Arriviamo, infine, all'osservazione n. 36, l'ultima osservazione, ed è un'osservazione che è stata presentata dall'Ufficio tecnico. Quest'osservazione riguarda alcuni aspetti legati alla cartografia, legati a modifiche prettamente relativi a legenda, riferimenti agli articoli, delle norme, a rappresentazione di indicazioni previgente P.R.G. superate dal presente Piano, oppure modifiche cartografiche di carattere puntuali inerenti la leggibilità degli elaborati, riferimenti a norme di zona, o allo stralcio di indicazioni non più oggetto del presente Piano degli Interventi.
Riguardo alle norme tecnico-operative, a seguito degli incontri che sono... anche del feedback che c'è stato con i tecnici presenti, e i professionisti presenti sul territorio, sono

state suggerite, da parte dell'Ufficio tecnico, alcune modifiche al testo normativo che consentono una facilità di lettura, oppure che eliminano eventuali dubbi interpretativi legati alla normativa adottata.
Considerate che questo tipo di richieste ricadono all'interno di quelli che sono gli aspetti delle osservazioni considerate accoglibili, la proposta... l'osservazione dell'Ufficio tecnico, che tra l'altro è stata anche condivisa comunque con i professionisti estensori del Piano, viene considerata accoglibile, in modo particolare, vista l'entità dell'osservazione, viene allegato al report di proposta di controdeduzione tecnica un allegato, cosiddetto allegato A, che esplicita quelle che sono le modifiche agli elaborati cartografici.
Per quanto riguarda gli elaborati normativi, invece, già l'osservazione presentava al proprio interno una dettagliata proposta di modifica tra parti introdotte e stralciate, per cui viene proposto l'accoglimento in toto.
Adesso, siccome è molto corposa l'osservazione, se volete mi soffermo solo sui punti critici, o comunque che possono avere un senso essere illustrati o, se volete, ve li illustro punto per punto, non c'è nessun problema.

SINDACO: Come volete. Intanto aprirei, se volete, la discussione. Prego, se ci sono... cioè, nel senso, se ci sono interventi relativamente a quello che è stato proposto. Prego, Segretario. Se ci sono interventi. Prego, Consigliere Catto.

CONS. CATTO: Sì, volevo chiedere se è possibile avere cinque...

SINDACO: Possiamo accendere la luce, per cortesia. Prego, Consigliere Catto.

CONS. CATTO: ...se possiamo avere cinque minuti di sospensione, così vediamo un attimo i punti.

SINDACO: Prego. Sospendiamo cinque minuti, come da richiesta, e ci aggiorniamo fra cinque minuti. Prego, Consiglieri, la seduta è momentaneamente sospesa.

Sospensione

SINDACO: Cortesemente, chiedo se possiamo chiamare i Consiglieri, che riprendiamo la seduta.
Riprendiamo la seduta. Prego, Consiglieri. Avevo chiesto prima se vi erano delle... quindi procediamo con le votazioni.
Allora, come... Prego, Segretario, per la conduzione delle votazioni.

SEGRETARIO GENERALE: Sì, allora, come avevo precisato prima, passiamo ora alla votazione delle singole osservazioni presentate. Io le chiamo una ad una, per nome, per ordine di presentazione, com'è stato illustrato, e con il nome del presentatore dell'osservazione.
La n. 1 era stata presentata dal signor Giaveri Vittorino, e la proposta di controdeduzione è stata quella di accogliere l'osservazione.

SINDACO: Quindi procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità.

SEGRETARIO GENERALE: La n. 2, Romano Fabio, proposta di accogliere.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Prego, Segretario.

SEGRETARIO GENERALE: Osservazione n. 3, Marinello Carlo, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 contrari... Okay. Passiamo avanti.
Osservazione n. 4, presentatore Smolinska Teresa, la proposta è di accogliere.

SINDACO: Quindi procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Okay.

SEGRETARIO GENERALE: N. 5, Lucchetta Afra Rita, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 15, è fuori Golfetto, mi pare.

SINDACO: Sì, esatto.

SEGRETARIO GENERALE: La n. 6, Lucchetta Afra Mauro, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 astenuti, la minoranza è tutta astenuta, okay.

SINDACO: Sì, e Golfetto fuori.

SEGRETARIO GENERALE: È rientrato...

SINDACO: E Golfetto era fuori.

SEGRETARIO GENERALE: Sì, sì, okay. Ora è rientrato Golfetto...

SINDACO: È rientrato Golfetto...

SEGRETARIO GENERALE: ...quindi i presenti passano a 16.
E passiamo alla n. 7, Mattiello Antonio, non accoglibile... la proposta è: non accoglibile, in quanto non pertinente.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 astenuti, minoranza, okay.
La n. 8, Babolin Pierina, la proposta è: non accoglibile, in quanto non pertinente.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 astenuti, minoranza, okay.
La n. 9, Cadamuro Graziano, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 contrari, minoranza.
Passiamo alla n. 10, FMR S.r.l., la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: N. 5 astenuti, minoranza.
La n. 11, Biscaro Daniela, proposta non accoglibile, in quanto non pertinente.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 astenuti, minoranza.
N. 12, Panighel Matteo, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 contrari, minoranza.
La n. 13, presentatore Cenedese Bruno, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 contrari, minoranza.
N. 14, presentatore Cenedese Cristian, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 contrari, minoranza.
Passiamo alla n. 15, presentatore Veneta General Plastic, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 astenuti, minoranza.
La n. 16, presentatore Ravazziol Monia, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 contrari, minoranza. Okay.
Osservazione n. 17, Rosina Diego, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 astenuti.
N. 18, presentatore Risato Claudio, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 astenuti, minoranza.

La n. 19, Borsai Micaela, la proposta è parzialmente accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità.

SEGRETARIO GENERALE: Unanime. Okay.
La n. 20, Favaro Fausto, la proposta è: non accoglibile, in quanto non pertinente.

SINDACO: Procediamo con le votazioni.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5 astenuti.

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 astenuti.
La n. 21… Sì, Favaro Fausto. Abbiamo votato Favaro Fausto, no?

SINDACO: Sì, sì.

SEGRETARIO GENERALE: Il successivo, il 21, è Marinello Carlo, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 contrari, minoranza.
22, presentatore Massarin Fernando, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 contrari, minoranza.
Esce la Consigliere Crosato. Allora, siamo 15 in questa votazione, perché è fuori la Crosato.
La n. 23 è relativa alla proposta presentata dal signor Crosato Luca, e la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 5 contrari e 10 favorevoli.
Rientra Crosato. I votanti ritornano 16.
Passiamo ad esaminare la proposta n. 24, Pasqualini Carla, proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: Unanime.
La 25, controdeduzione presentata dalla ditta Teca S.r.l., e la proposta è parzialmente accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità.

SEGRETARIO GENERALE: Unanime.
La n. 26, presentatore Martelli Elisa, la proposta è parzialmente accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: Unanime anche questa.
La n. 27, Iper Gara S.r.l., proposta non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 astenuti, minoranza.
La n. 28, Zorzi Luciano, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli e 5 contrari.
La n. 29, presentatore Zorzi Selene, la proposta è non accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 11 favorevoli, 5 contrari, minoranza.
Passiamo alla n. 30, Immobiliare Francesca S.n.c., la proposta è parzialmente accoglibile.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime.

SEGRETARIO GENERALE: Unanime.
La n. 31, presentatore Frassetto Egidio, la proposta è accogliere l'osservazione... non accogliere l'osservazione, pardon, non accogliere.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 5.

SEGRETARIO GENERALE: La n. 32, Carnio Gianfranco, la proposta è di accogliere l'osservazione.

SINDACO: Procediamo con la votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime.

SEGRETARIO GENERALE: Unanime.
La n. 33, Azienda Agricola La Grazia, la proposta è di accogliere l'osservazione.

SINDACO: Procediamo con le votazioni.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime.

SEGRETARIO GENERALE: Unanime anche questa.
La n. 34, Minuzzo Tiziano, non accoglibile, la proposta.

SINDACO: Procediamo con le votazioni.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime.

SEGRETARIO GENERALE: Unanime.
Poi, la n. 35, i presentatori sono Bernardi Livio, Paro Franca, Bernardi Francesca, la proposta è di non accogliere l'osservazione.

SINDACO: Procediamo con la votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: 3 astenuti, che sono...

SINDACO: Sì... favorevoli Lisetto e la Consigliere Fuga...

SEGRETARIO GENERALE: Sì, gli astenuti erano stati Zerbato, Pillon e Catto, se non sbaglio.

SINDACO: Esatto.

SEGRETARIO GENERALE: Bene, passiamo all'ultima, quella dell'Ufficio tecnico, la proposta è di accogliere le osservazioni che erano state presentate.

SINDACO: Procediamo alla votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime.

SEGRETARIO GENERALE: Unanime.

SINDACO: Adesso procediamo alla... Prego, Segretario.

SEGRETARIO GENERALE: Sì, sì, come dicevo, questa parte della votazione è stata dedicata al pronunciamento in merito alle osservazioni, però il Piano, diciamo, va poi approvato nel suo complesso, dove ci sono anche le cose previste anche in sede di adozione, e quindi questo è il passaggio dove il Piano degli Interventi, il secondo Piano degli Interventi si approva nel complesso, e quindi richiede un'ulteriore votazione.

SINDACO: Sono usciti due Consiglieri...

SEGRETARIO GENERALE: Sono usciti, sempre fuori...

SINDACO: ...il Consigliere Golfetto e il Consigliere Crosato.

SEGRETARIO GENERALE: ...fuori Golfetto e Crosato, e abbiamo, quindi, 14 presenti, per cui si può procedere alla votazione.

SINDACO: Bene. Procediamo, in questo caso, con la votazione complessiva. Prego, Consigliere.

CONS. CATTO: Volevo solo dire una cosa. Visto che questa variante nasce a cavallo di due legislature, sulla prima... sull'adozione non c'eravamo, avevamo chiesto la possibilità di poter interloquire con il progettista per avere una visione un po' più... maggiore, più strutturata di questa variante, non abbiamo potuto parlare con il tecnico, quindi io preannuncio il nostro voto contrario.

SINDACO: Prego, procediamo con la votazione totale del Piano degli Interventi.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO GENERALE: Quindi abbiamo 9 favorevoli e 5 contrari.

SINDACO: Bene. Prima di chiudere il Consiglio Comunale lascio la parola all'Assessore Mion. Prego, Assessore.

ASS. MION: In realtà sono un paio di giorni che mi preparo un piccolo intervento a chiusura del Consiglio Comunale, ma devo ammettere che sono un po' in imbarazzo, perché sono

stato spiazzato dalle dichiarazioni della Consigliera Pillon all'inizio, no?, quindi... io volevo solo dire che non intendo entrare nel merito della prima parte, mentre invece nella seconda, quando si lamentava di non aver ricevuto una telefonata dal Sindaco, mi sento un po' responsabile, perché nei giorni scorsi, parlando, appunto, del successo che aveva ottenuto, in accordo con il Sindaco, volevamo tributarle il nostro applauso a chiusura del Consiglio Comunale.
Ora, però, non so se Lei interpreta questa cosa come un piacere, o se preferisce non averlo.
Ad ogni modo, facciamo così: io un po' me ne frego, perché vado sul valore che do alla prestazione sportiva, tant'è vero che abbiamo già avuto modo di vedere la Sua immagine in piazza Tobagi l'anno scorso, quando ha preso l'oro ai Mondiali. Siamo sempre orgogliosi dei nostri sportivi, per noi – penso di parlare a nome di tutti – la prestazione sportiva è una cosa, la lotta politica è un'altra. Possiamo pensarla in maniera diversa, ma spero che voglia accogliere con simpatia il nostro applauso per il Suo risultato.

*(Applausi)*

SINDACO: Bene. Si chiude il Consiglio Comunale, grazie a tutti e buon proseguimento.

# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

**Deliberazione n. 49 del 24-10-2018**

**OGGETTO : ESAME DELLE OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 11/2004.**

---

**PARERI PREVENTIVI**

**Parere di regolarità tecnica**
Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 del 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio e n. 9 del 30.06.2018 di proroga dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 18-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE |
|---|---|
| F.to Alberto Cappelletto | F.to Dott. Vincenzo Parisi |

---

N. Reg. Pubblicazioni 2274

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**
**(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)**

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio on-line il giorno 13-11-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**
**(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)**

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta esecutiva il .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi